SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 maggio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

98A4340

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 27 maggio 1998, n. 158.

Misure urgenti per l'autotrasporto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione:

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di stabilire misure in merito all'incidenza dei premi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e delle spese forfettarie per i dipendenti delle imprese di autotrasporto, nonché di assegnare risorse al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali ed, in particolare, per la riforma organica del settore;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Oneri indiretti

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, sono confermate per il periodo di imposta relativo all'anno 1997. Il relativo onere è determinato in lire 29 miliardi per l'anno 1998.

2. Al fine di ottimizzare le misure di sicurezza e contenere il rilevante fenomeno infortunistico, i premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto di terzi sono rideterminati nei limiti di lire 32 miliardi. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nei limiti di lire 32 miliardi, per l'anno 1998, dietro presentazione di apposita rendicontazione.

Art. 2.

Contributi al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori

1. Per l'anno 1998 è assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori l'importo di lire 114 miliardi per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali con particolare riguardo alle nuove funzioni attribuitegli dall'articolo 1, comma 4, lettera *g)*, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, nonché per le attività di studio e consulenza propedeutiche alla riforma organica di cui alla citata legge n. 454 del 1997, e dall'articolo 106 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere di lire 175 miliardi, derivante dall'attuazione del presente decreto, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui dell'unità previsionale 2.2.1.3 «Trasporti in gestione diretta ed in concessione», capitolo 7304 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1998, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rideterminata dalla tabella *C* della legge 23 dicembre 1996, n. 663. Tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alle apposite unità previsionali degli stati di previsione dei competenti Ministeri.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

98G0214

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Martina Franca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Martina Franca (Taranto), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da diciassette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Martina Franca (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicola De Mari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Martina Franca (Taranto), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 17 aprile 1998, da diciassette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Taranto, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1296/13.12/Gab. del 18 aprile 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Martina Franca (Taranto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Nicola De Mari.

Roma, 5 maggio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A4396

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 27 marzo 1998, n. 159.

Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 746/96 in materia di controlli e decadenze.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2078/92 del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/95 del Consiglio del 30 novembre 1995;

Visto il regolamento (CE) n. 746/96 della Commissione del 24 aprile 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) 2078/92, in particolare gli articoli 19 e 20 in materia di controlli e regime delle decadenze;

Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

Visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, relativo all'istituzione di un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1648/95 della Commissione del 6 luglio 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari;

Vista la legge 12 dicembre 1990, n. 428, in particolare l'articolo 4, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione ed alla registrazione degli animali;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modicazioni, recante misure urgenti in materia di controlli di aiuti comunitari; sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio», e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4, che disciplinano l'attività normativa ministeriale e interministeriale;

Udito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione dell'8 gennaio 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per l'esame degli schemi di atti normativi, nell'adunanza del 9 febbraio 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota 2076 del 31 marzo 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Verifiche istruttorie

1. L'istruttoria delle domande di adesione al regime, svolta a cura degli organi regionali competenti, accerta la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e dallo specifico programma zonale di attuazione del regolamento (CEE) n. 2078/92.

2. Le verifiche istruttorie vengono svolte attraverso l'esame delle domande e dei documenti integrativi ad esse allegati. In caso di documentazione incompleta o affetta da errore sanabile, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia e dal programma regionale di applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92, l'ufficio istruttore, ai sensi della legge 8 agosto 1990, n. 241, richiede all'interessato le integrazioni o le correzioni necessarie.

3. A seguito delle verifiche istruttorie effettuate sulla totalità delle domande, anche a mezzo di verifiche incrociate e con le modalità di cui all'articolo 19, paragrafo 4, regolamento (CE) n. 746/96, vengono eseguiti controlli sul posto aventi ad oggetto un campione delle aziende agricole, secondo un piano di campionatura elaborato dalla competente amministrazione, che interessi almeno il 5% delle aziende richiedenti. I funzionari incaricati redigono apposito processo verbale delle attività compiute nel corso del sopralluogo e degli elementi accertati della situazione di fatto.

4. I sopralluoghi vengono effettuati con le modalità precisate all'articolo 3.

5. Nel corso dell'istruttoria l'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo supporta il competente ufficio regionale attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 746/96, allo scopo di effettuare verifiche incrociate tendenti a evitare che un'azienda benefici, per il medesimo anno di applicazione, di più aiuti incompatibili tra loro o riceva più aiuti per lo stesso intervento.

Art. 2.

Esito dell'istruttoria

1. Fatta salva l'applicazione di sanzioni penali e amministrative, qualora durante l'istruttoria siano accertate false dichiarazioni rese intenzionalmente o per negligenza grave, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 746/96, la domanda è respinta ed al responsabile è precluso l'accesso a qualsiasi regime di aiuto previsto a norma del regolamento (CEE) n. 2078/92 per un periodo di due anni a decorrere dall'anno successivo a quello dell'accertamento.

2. La domanda di aiuto viene inoltre respinta se, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del precedente articolo 1 e dal comma 4 del presente articolo, l'istruttoria abbia evidenziato irregolarità, incompletezza della documentazione, mancanza dei requisiti di concessione degli aiuti e dei presupposti richiesti dalla vigente normativa e dal programma regionale di applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92.

3. La domanda è inoltre respinta, per la singola misura, qualora si accerti, anche tramite sopralluogo, che la differenza tra la superficie dichiarata in domanda e quella accertata ed ammissibile all'aiuto è superiore al 20% di quanto dichiarato; se l'aiuto ha per oggetto capi di bestiame, la domanda è respinta nel caso in cui la differenza superi il 20% delle unità di bovino adulto (di seguito UBA) dichiarate in domanda.

4. Al di sotto delle soglie di cui al comma 3 l'ufficio istruttore procede al ricalcolo degli aiuti da corrispondere al beneficiario con le seguenti modalità:

A) *Nel caso di aiuti per superfici:*

1) qualora la superficie accertata risulti superiore a quella dichiarata nella domanda, l'importo del premio viene calcolato sulla base della superficie dichiarata;

2) qualora la superficie dichiarata in una domanda d'aiuto superi la superficie accertata, l'aiuto viene concesso sulla base di tale ultima superficie. Tuttavia, se la differenza tra quanto dichiarato in domanda e quanto effettivamente accertato è maggiore del 3% o di 2 ettari ma non superiore al 20% di quanto dichiarato in domanda, ai fini della determinazione del premio, la superficie effettivamente accertata viene ridotta, per il primo anno, di due volte la differenza constatata; per gli anni successivi, ai medesimi fini verrà considerata la superficie effettiva.

B) *Per le UBA:*

1) in nessun caso sono concessi premi per un numero di UBA eccedente quello indicato nella domanda di aiuto;

2) qualora all'imprenditore sia imposto un limite o un massimale individuale di UBA, il numero delle UBA indicate nelle domande di aiuto non può superare detto limite;

3) qualora si constati che il numero di UBA dichiarato in una domanda d'aiuto supera il numero di UBA constatati al momento del controllo, l'importo dell'aiuto viene considerato in base al numero delle UBA esistenti. Tuttavia, salvo i casi di forza maggiore e previa l'applicazione del paragrafo 5, dell'articolo 10, del regolamento (CEE) n. 3887/92, l'importo dell'aiuto, per il primo anno, viene così diminuito:

a) nel caso di una domanda riguardante al massimo 20 UBA:

1) della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata se essa è inferiore o uguale a 2 UBA, calcolata rispetto a quanto dichiarato in domanda;

2) della percentuale doppia rispetto all'eccedenza se essa è superiore a 2 e uguale o inferiore a 4 UBA, calcolata rispetto a quanto dichiarato in domanda;

b) negli altri casi:

1) della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata se essa è inferiore o uguale a 5% delle UBA dichiarate in domanda;

2) di due volte la percentuale se l'eccedenza constata è superiore al 5% e uguale o inferiore al 20% delle UBA dichiarate in domanda.

5. Qualora il sopralluogo evidenzi l'inadempimento di impegni tecnici da assolversi, in base alla domanda,

anteriormente alla data della verifica in loco, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 fatte salve quelle relative al recupero dei premi.

Art. 3.

Controlli in corso di impegno

1. I controlli in corso di impegno vengono effettuati dalle autorità di cui al successivo articolo 7.

2. Essi sono mirati alla verifica delle superfici, delle UBA, delle opere realizzate o altro oggetto della domanda di adesione al regime di aiuti nonché al rispetto degli adempimenti tecnici assunti e di tutti gli altri impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di aiuto e riportati nell'allegato 2 al presente regolamento ed hanno inoltre ad oggetto l'accertamento della compatibilità delle tecniche applicate in azienda con gli obiettivi del regolamento (CEE) n. 2078/92 e del programma regionale di attuazione.

3. Per quanto possibile, il controllo relativo ad un beneficiario verte su tutti i suoi impegni. Gli impegni assunti da un beneficiario vengono controllati, se necessario sotto il profilo agronomico, in diversi periodi dell'anno.

4. L'identificazione delle superfici, effettuata sulla totalità dell'azienda, viene eseguita ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 746/96.

5. Il sistema di identificazione e di registrazione degli animali oggetto di controllo è quello stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, che ha recepito gli articoli 4, 5, 6 e 8 della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali e le cui norme tecniche di indirizzo e di applicazione sono riportate nella circolare del Ministero della sanità del 14 agosto 1996, n. 11, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 ottobre 1996. Qualora dette disposizioni non siano state ancora attuate da parte delle regioni e province autonome, possono essere considerati validi altri sistemi di identificazione e di registrazione adottati nell'ambito di altri aiuti comunitari.

6. Il campione dei beneficiari da controllare è determinato dalle autorità di cui al successivo articolo 7, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 746/96, in particolare sulla base di una analisi dei rischi e tenendo conto di un fattore di rappresentatività delle domande di aiuto inoltrate.

7. I controlli sono effettuati senza preavviso e vertono sull'insieme delle parcelle agricole o degli animali contemplati da una o più domande. Tuttavia è ammesso un preavviso limitato, che non può oltrepassare le 48 ore, per consentire, durante il sopralluogo, la presenza del beneficiario o di un suo rappresentante.

8. Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve, pertanto, consentirne l'accesso alla propria azienda e fornire i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti.

9. Le operazioni effettuate in sede di verifica in loco devono essere riportate in un apposito verbale di accertamento redatto sulla base del modello generale riportato in allegato 1 al presente regolamento e che potrà essere integrato in relazione alle peculiarità del programma regionale.

Art. 4.

Esito dei controlli in corso d'impegno

1. Fatta salva l'applicazione di sanzioni penali o amministrative o di entrambe nei casi previsti dalla legge, qualora durante i controlli siano accertate false dichiarazioni rese intenzionalmente o per negligenza grave, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 746/96, il beneficiario decade totalmente e viene escluso da qualsiasi regime di aiuti previsto a norma del regolamento (CEE) n. 2078/92 e non può assumere un nuovo impegno agro-ambientale prima di due anni successivi a quello dell'accertamento.

2. Qualora, durante i controlli dopo il pagamento di una o più annualità di premio, siano rilevate delle irregolarità ricadenti in uno dei casi riportati nei successivi articoli 5 e 6, l'organo regionale competente pronunzia la decadenza parziale o totale dagli aiuti, con le conseguenze di cui il presente articolo, e in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995.

3. Le irregolarità possono consistere in difformità tra quanto dichiarato in domanda o successivamente da parte dell'interessato e quanto verificato dall'autorità di controllo oppure in inadempimenti totali o parziali agli impegni assunti.

4. La decadenza totale viene inoltre pronunziata qualora il beneficiario o un proprio rappresentante impediscano il regolare svolgimento delle operazioni di controllo non prestando la collaborazione di cui al precedente articolo 3, comma 8, salvo che l'inadempienza non sia dipesa da cause di forza maggiore o da altre cause indipendenti dalla volontà del beneficiario.

5. La decadenza parziale o totale comporta l'esclusione parziale o totale dall'aiuto per le restanti annualità di impegno fatto salvo il disposto dell'articolo 5, comma 9, e dell'articolo 6, comma 4, lettera *b).*

6. La decadenza parziale o totale comporta altresì, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95, l'obbligo, a carico del beneficiario, di rimborsare parzialmente o totalmente gli importi, che siano risultati indebitamente percepiti, maggiorati dei relativi interessi, calcolati al tasso ufficiale di sconto (TUS), in vigore al momento del pagamento dei relativi premi, maturati nel periodo intercorrente tra la data di pagamento e la data di restituzione delle somme. A tali fini, la data di pagamento deve essere individuata nella data di emissione degli assegni bancari, o in altra operazione equivalente, comunicata dalla banca interessata.

7. Gli interessi di cui al precedente comma non sono dovuti nel caso che il pagamento indebito sia avvenuto per errore delle autorità competenti.

8. In caso di decadenza parziale, qualora, in base alla durata dell'impegno assunto, debba essere liquidata ancora una o più annualità di premio a favore del beneficiario, e quand'anche quest'ultimo non provveda alla restituzione nei tempi stabiliti, l'organo regionale competente può compensare le somme, salvo l'obbligo di restituzione delle sole somme eccedenti.

Art. 5.

Decadenza per difformità

1. La decadenza totale viene pronunziata in caso di perdita sopravvenuta dei requisiti di concessione degli aiuti e dei presupposti necessari per l'adesione al programma regionale di attuazione del regolamento (CEE) n. 2078/92; tuttavia, non si procede al recupero delle annualità di premio già corrisposte qualora le modifiche della situazione iniziale non siano riconducibili alla volontà del beneficiario o nel caso in cui quest'ultimo abbia cessato definitivamente l'attività agricola dopo aver adempiuto agli impegni per almeno tre anni ed abbia dato tempestiva comunicazione di ciò ai competenti uffici.

2. Se l'aiuto viene calcolato per superficie, la decadenza totale viene inoltre pronunziata quando si accerti che la differenza tra la superficie dichiarata in domanda, in relazione alla quale è stato corrisposto il premio, e quella accertata ed ammissibile all'aiuto è superiore al 20% di quanto dichiarato.

3. Se l'aiuto viene calcolato per UBA, la decadenza totale viene pronunziata nel caso in cui l'eccedenza riscontrata superi il 20% delle UBA dichiarate in domanda, in relazione ai quali è stato corrisposto il premio; tuttavia, se l'aiuto riguarda fino ad un massimo di 20 UBA, la decadenza totale viene pronunziata in caso di eccedenza superiore a 4 UBA.

4. Le difformità inferiori alle soglie di cui ai precedenti commi comportano le decadenze parziali dall'aiuto.

5. Negli aiuti per superficie, la decadenza parziale comporta il ricalcolo degli importi spettanti al beneficiario, secondo quanto di seguito descritto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3887/92 così come modificato dal regolamento (CEE) n. 1648/95:

a) qualora si constati che la superficie esistente è superiore a quella dichiarata in domanda, ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto viene presa in considerazione la superficie dichiarata;

b) qualora si constati che la superficie dichiarata in domanda supera la superficie esistente:

1) se la differenza è inferiore o uguale al 3% di quanto dichiarato, l'importo dell'aiuto viene ricalcolato in base a tale ultima superficie per l'anno al quale si riferisce il controllo. Per gli anni successivi l'importo del premio verrà calcolato in base alla superficie accertata. Il beneficiario è tenuto a restituire le somme eccedenti eventualmente già ricevute, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto (TUS), in vigore al momento del pagamento dei relativi premi;

2) se la differenza tra la superficie per cui è stato corrisposto il premio e quella accertata è superiore al 3% della superficie dichiarata o a 2 ettari ma non superiore al 20% della superficie dichiarata, l'importo dell'aiuto, per l'anno al quale si riferisce il controllo, viene ricalcolato in base alla superficie esistente e decurtato del doppio della percentuale di scostamento accertata in occasione del controllo. Per gli anni successivi l'importo del premio verrà calcolato in base alla superficie accertata. Il beneficiario è tenuto a restituire le somme eccedenti eventualmente già ricevute, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto (TUS), in vigore al momento del pagamento dei relativi premi.

6. Le diminuzioni di cui alla lettera *b)* del precedente comma 5 non sono applicate qualora, per la determinazione della superficie, l'imprenditore comprovi di essersi interamente basato su documentazione proveniente da fonti ufficiali, quali gli uffici del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze e gli altri organismi riconosciuti nell'ambito dei singoli programmi regionali dalle competenti autorità.

7. Negli aiuti per UBA, la decadenza parziale comporta il ricalcolo degli importi spettanti al beneficiario, secondo quanto di seguito descritto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9, ai sensi del già citato articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3887/92 così come modificato dal regolamento (CEE) n. 1648/95:

a) qualora si constati che il numero di UBA aventi diritto al premio è superiore a quello dichiarato in domanda, ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto vengono prese in considerazione le sole UBA dichiarate;

b) ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3887/92 così come modificato dal regolamento (CEE) n. 1648/95, qualora si constati che il numero di UBA dichiarate in domanda supera il numero di quelle aventi effettivamente diritto, l'importo dell'aiuto viene ricalcolato, per tutto il periodo d'impegno, in base a tale ultimo numero ed il beneficiario è tenuto a restituire le somme eccedenti già ricevute, maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto (TUS);

c) nel caso di una domanda riguardante al massimo 20 UBA, salvo i casi di forza maggiore e quelli previsti dal paragrafo 5 dell'articolo 10 del regolamento sopra citato, l'importo dell'aiuto viene diminuito della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata, se essa è inferiore o uguale a 2 UBA, e della percentuale doppia rispetto all'eccedenza constatata, se essa è superiore a 2 e inferiore o uguale a 4 UBA;

d) negli altri casi, l'importo dell'aiuto viene diminuito della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata, se essa è inferiore o uguale al 5%, e di due volte la percentuale corrispondente se l'eccedenza constatata è superiore al 5% e uguale o inferiore a 20% delle UBA esistenti.

8. Se il produttore non ha potuto rispettare l'obbligo di detenzione per cause di forza maggiore, il diritto all'aiuto sussiste in relazione al numero di UBA determinato in base al numero di UBA effettivamente ammissibili nel momento in cui è sopravvenuto il caso di forza maggiore.

9. Qualora in occasione del controllo si accertino difformità riferibili anche alle annualità precedenti si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite secondo le modalità di ricalcolo del premio come descritte ai precedenti punti.

10. Le cause di decadenza per difformità producono i loro effetti nei confronti delle singole misure nelle quali si sono verificate; tuttavia, se la somma degli importi dei premi indebitamente erogati ad una mede-

sima azienda per più misure supera il 20% dell'importo complessivo di ciascun anno viene pronunziata la decadenza totale per tutte le misure.

Art. 6.

Decadenze per inadempimento tecnico

1. Gli adempimenti tecnici, previsti dalle azioni o misure dei programmi zonali pluriennali agro-ambientali delle regioni, al fine del controllo vengono qualificati come:

1) impegni essenziali ed accessori, a loro volta distinti per ogni tipo di azione o misura. Gli impegni essenziali rappresentano quegli adempimenti tecnici che se disattesi determinano il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla specifica azione o misura. Gli impegni accessori rappresentano quegli adempimenti tecnici che se disattesi consentono solo il parziale raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'azione o misura in oggetto.

2. L'allegato 2 riporta l'elenco degli impegni essenziali ed accessori, unitamente alle percentuali di inadempienza relativi a questi ultimi. Esso rappresenta la base unica nazionale che ogni regione, in rapporto alla peculiarità del proprio programma, può ampliare tenendo presente che sia gli impegni essenziali che quelli accessori sono considerati tali solo se definiti come obblighi all'interno dei programmi regionali e in tale ambito le regioni possono classificare gli impegni accessori come impegni essenziali.

3. La decadenza totale per inadempimento tecnico viene disposta a livello di azione o misura o a livello aziendale.

4. La decadenza totale per azione o misura è disposta:

a) ove si accerti che il beneficiario non ha adempiuto ad almeno uno degli impegni essenziali sottoscritti all'atto della presentazione della domanda e riportati nell'allegato 2 al presente regolamento ed eventualmente integrati con atto formale della regione;

b) qualora l'inadempimento di più impegni accessori nella singola misura comporti decadenze parziali e conseguenti recuperi in una misura superiore al 20% dell'aiuto erogato per l'annualità a cui si riferisce il controllo.

5. La decadenza totale per azienda è disposta nei confronti di tutte le misure o azioni adottate, nel caso in cui, per effetto delle decadenze totali di più impegni autonomi, l'importo da restituire superi il 20% del totale dell'aiuto corrisposto nell'anno.

6. La decadenza parziale, di cui all'articolo 4, comma 2, del presente regolamento, viene disposta ove la somma delle inadempienze tecniche riferite agli impegni accessori risulti inferiore al 20%.

Art. 7.

Autorità di controllo

1. Le verifiche istruttorie, sia amministrative che in loco, di cui al precedente articolo 1, sono effettuate dagli organi competenti secondo la normativa regionale vigente.

2. Le funzioni di controllo vengono esercitate dal Corpo forestale dello Stato e dalla regione.

3. I controlli sono espletati dal Corpo forestale dello Stato e dalla regione secondo specifici accordi operativi stabiliti a livello regionale, tenendo conto della specificità tecnica di alcune delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 2078/92, così come applicate nei programmi regionali di attuazione.

Art. 8.

Pronuncia della decadenza - Procedura

1. Qualora ne ricorrano i presupposti, l'Ufficio istruttore deve comunicare direttamente all'interessato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento l'inizio del procedimento, notificando l'atto di decadenza ed attivando in via diretta ed immediata le azioni dell'indebito, dandone contestualmente comunicazione all'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo.

2. Al recupero coattivo delle somme erogate a titolo di premio provvede per competenza l'A.I.M.A. secondo le norme sulla riscossione coattiva a favore della pubblica amministrazione.

Art. 9.

Sanzioni amministrative

1. Ove si accertino irregolarità che possono dar luogo contestualmente alla decadenza e all'applicazione di sanzioni amministrative di cui alla legge del 23 dicembre 1986, n. 898, fermo restando l'obbligo della denuncia alla competente autorità giudiziaria, nei casi previsti dalla legge come reato, il verbale di cui all'allegato 1, in originale o in copia autentica, dovrà essere trasmesso all'Ispettorato centrale repressione frodi competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione con la prova dell'avvenuta contestazione immediata o della notifica degli estremi della violazione.

2. Unitamente al verbale, dovrà essere inviato alla medesima autorità anche il rapporto prescritto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dalla citata legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modifiche.

3. Per gli eventuali conseguenti adempimenti, copia degli atti di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovrà essere trasmessa anche all'A.I.M.A., al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Ufficio strutture e alla Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche - Div. VI.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 27 marzo 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 154

ALLEGATO 1 **MODELLO A**

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE *REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA*

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI - UFFICIO STRUTTURE -

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE • CORPO FORESTALE DELLO STATO •

REG. (CEE) N. 2078/92 E REG. (CEE) N. 746/96

(REGIME D'AIUTO PER I METODI DI PRODUZIONE AGRICOLA ECOCOMPATIBILI)

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA AI CONTROLLI SULL'ADEMPIMENTO DEGLI IMPEGNI

1

ORGANISMO PREPOSTO AL CONTROLLO

CONTROLLO ESEGUITO DA:

COGNOME NOME QUALIFICA - UFFICIO DI APPARTENENZA

COGNOME NOME QUALIFICA - UFFICIO DI APPARTENENZA

COGNOME NOME QUALIFICA - UFFICIO DI APPARTENENZA

COGNOME NOME QUALIFICA - UFFICIO DI APPARTENENZA

COGNOME NOME QUALIFICA - UFFICIO DI APPARTENENZA

COGNOME NOME QUALIFICA - UFFICIO DI APPARTENENZA

DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO 2

RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME DEL BENEFICIARIO PARTITA IVA O CODICE FISCALE

SEDE SOCIALE O DOMICILIO COMUNE PROV. CAP

DATI RELATIVI ALL'AZIENDA 3

DENOMINAZIONE

UBICAZIONE COMUNE PROV. CAP

RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO PRESENTE AL CONTROLLO 4

COGNOME NOME DOCUMENTO DI DELEGA PRESENTE ☐

DATI RELATIVI AL CONTROLLO 5

DATA DEL CONTROLLO GIORNO MESE ANNO CAMPAGNA CONTROLLI 19__

1 - DOCUMENTAZIONE	☐	COMPLETA	☐	NON COMPLETA
2 - TEMPI PREVISTI DALL'IMPEGNO	☐	RISPETTATI	☐	NON RISPETTATI
3 - IMPEGNI ESSENZIALI	☐	RISPETTATI	☐	NON RISPETTATI
4 - IMPEGNI ACCESSORI	☐	RISPETTATI	☐	NON RISPETTATI
5 - CORRISPONDENZA TRA LE SUPERFICI INDICATE NELLA DOMANDA DI IMPIEGO E LA SITUAZIONE REALE	☐	RISPETTATA	☐	NON RISPETTATA
6 - CORRISPONDENZA TRA LE UBA INDICATE IN DOMANDA E LA SITUAZIONE REALE	☐	RISPETTATA	☐	NON RISPETTATA
7 - EVENTUALI ALTRE IRREGOLARITA' RISCONTRATE	☐	SI	☐	NO

6

ESITO DEL CONTROLLO: **POSITIVO** ☐ **NEGATIVO** ☐ **PARZIALMENTE NEGATIVO** ☐

mod A

ALLEGATO 1 **MODELLO B**

DATI SPECIFICI DELLA DOMANDA DI ADESIONE AL PROGRAMMA REGIONALE AGROAMBIENTALE

1

Domanda N°	Data di presentazione	Protocollo n°	Ufficio Istruttore

2

Riepilogo azioni o misure sottoscritte dal beneficiario, superfici/UBA interessate e relativo periodo di impegno

Tipo di azione o misura	COD.	Superfici Ha	UBA N°	Periodo di impegno
				dal / / al / /
				dal / / al / /
				dal / / al / /
				dal / / al / /
				dal / / al / /
				dal / / al / /
				dal / / al / /
				dal / / al / /
				dal / / al / /
				dal / / al / /
				dal / / al / /
				dal / / al / /
				dal / / al / /

AIUTI GIA' EROGATI DI CUI ALLA DOMANDA IN QUADRO PRECEDENTE 3

Annata agraria	Liquidato in data	Come da elenco di di liquidazione n°	Per un Importo complessivo di £

Per un ammontare complessivo di £

NOTE ____

mod B

ALLEGATO 1 **MODELLO C**

REG. (CEE) 2078/92 E REG. (CE) N. 746/96
(REGIME DI AIUTO PER I METODI DI PRODUZIONE AGRICOLA ECOCOMPATIBILI

METODO IDENTIFICAZIONE DELLE PARTICELLE VISITATE

1

1.) Mappe e documenti catastali ☐

2.) Fotografie aeree o immagini spaziali ☐

3.) Altra documentazione: ☐

specificare ____________________

2

NUMERO PARTICELLE VISITATE |_|_|_|_| *SUPERFICIE TOT. CONTROLLATA* |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
ETTARI *ARE*

TECNICHE DI MISURAZIONE UTILIZZATE

3

1.) Mappe catastali, foto aeree - Scalimetro ☐

2.) Rollina metrica ☐

3.) Strumento topografico: ☐

specificare il tipo: ____________________

4.) Altro: ☐

____

DISCORDANZE

4

- Differenze riscontrate tra le superfici dichiarate in domanda e quelle effettivamente misurate in loco valutate nel ______ % riferito all'intera domanda ☐

valutate nel ______ % riferito all'azione o misura ☐

Numero misure irregolari |_|_|

5

DECADENZA TOTALE DOMANDA	*DECADENZA PARZIALE DOMANDA*	*DECADENZA TOTALE SINGOLA MISURA*	*DECADENZA PARZIALE SINGOLA MISURA*
☐	☐	☐	☐

ALTRO ☐ *SPECIFICARE* ____________________

NOTE ____________________

mod C

ALLEGATO 1 **MODELLO C1**

REG. (CEE) N. 2078/92 E REG. (CE) N. 746/96
(REGIME DI AIUTO PER I METODI DI PRODUZIONE AGRICOLA ECOCOMPATIBILI)

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI VISITATI

Misura C (riduzione carico bestiame/ettaro) ☐ 1

Misura D (allevamento specie in estinzione) ☐

NUMERO E SPECIE DEGLI ANIMALI CONSTATATI IN LOCO 2

SPECIE/RAZZA	NUMERO	UBA	SPECIE	NUMERO	UBA

1. Numero totale bovini ______ UBA n.______;
2. Totale ovi-caprini ______ UBA n.______;
3. Numero totale altre specie ______ UBA n.______;
4. Numero UBA totale (1.+2.+3.) ______

DISCORDANZE

- Differenze riscontrate tra le UBA dichiarate in domanda e quelle effettivamente constatate in loco valutate in ____ UBA. 3

DECADENZA TOTALE	DECADENZA PARZIALE	ALTRO
☐	☐	☐

Specificare: ______________________

					4
Presenza del registro di stalla	*SI*	☐	*NO*	☐	
Aggiornamento del registro di stalla	*SI*	☐	*NO*	☐	
Presenza dei marchi auricolari	*SI*	☐	*NO*	☐	

Motivo della mancata presenza dei marchi auricolari: ______________________

mod C1

ALLEGATO 1 *MODELLO C1.1*

REG. (CEE) N. 2078/92 E REG. (CE) N. 746/96
(REGIME DI AIUTO PER I METODI DI PRODUZIONE AGRICOLA ECOCOMPATIBILI)

TIPOLOGIA DEI MARCHI AURICOLARI

N° |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ______________________

Rilasciato da: ______________________

Applicato da ______________________

N° |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ______________________

Rilasciato da: ______________________

Applicato da ______________________

N° |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ______________________

Rilasciato da: ______________________

Applicato da ______________________

N° |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ______________________

Rilasciato da: ______________________

Applicato da ______________________

N° |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ______________________

Rilasciato da: ______________________

Applicato da ______________________

N° |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ______________________

Rilasciato da: ______________________

Applicato da ______________________

N° |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ______________________

Rilasciato da: ______________________

Applicato da ______________________

mod C1.1

ALLEGATO 1 — MODELLO D

MISURA A - AGRICOLTURA INTEGRATA — COLTURA ________________

REG. (CEE) N. 2078/92 E REG. (CE) N. 746/96
(REGIME D'AIUTO PER I METODI DI PRODUZIONE AGRICOLA ECOCOMPATIBILI)

PARTICELLE CATASTALI PER LE QUALI RISULTA / NON RISULTA CORRISPONDENZA TRA QUANTO DICHIARATO E QUANTO RILEVATO

1

COD.ISTAT	RIFERIMENTI CATASTALI			SUPERFICI CONTROLLATE		
PR. COMUNE	SEZ.	FOGLIO	PARTICELLA	COD.	ETTARI	ARE

2

		RISPETTATI	NON RISPETTATI
IMPEGNI ESSENZIALI AZIENDALI		☐	☐
		SI	NO
- PRESENZA E AGGIORNAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (SCHEDE DI REGISTRAZIONE, QUADERNO DI CAMPAGNA O MAGAZZINO, ECC.)		☐	☐
	ASSENTE	RISPETTATO	NON RISPETTATO
- PIANO DI CONCIMAZIONE	☐	☐	☐
		PRESENTI	ASSENTI
- ANALISI CHIMICHE DEL TERRENO		☐	☐
	ASSENTE	RISPETTATO	NON RISPETTATO
- PIANO COLTURALE	☐	☐	☐
		RISPETTATI	NON RISPETTATI
IMPEGNI ESSENZIALI COLTURALI		☐	☐
		SI	NO
- RISPONDENZA DEL CONTENUTO DELLE SCHEDE/REGISTRI CON QUANTO PRATICATO IN CAMPO		☐	☐
		SI	NO
- PRELEVAMENTO CAMPIONI DI ________________		☐	☐
	ASSENTI	POSITIVI	NEGATIVI
- RISULTATI ANALISI RESIDUI FITOFARMACI	☐	☐	☐
		SI	NO
- RISCONTRO DI TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI NON CONSENTITI		☐	☐
		RISPETTATA	NON RISPETTATA
- EPOCA CONCIMAZIONI		☐	☐
		SI	NO
- IMPIEGO DI PRINCIPI ATTIVI NON REGISTRATI		☐	☐
		RISPETTATI	NON RISPETTATI
- TEMPI DI CARENZA		☐	☐
- ALTRI IMPEGNI ESSENZIALI:		RISPETTATI	NON RISPETTATI
________________________________		☐	☐
IMPEGNI ACCESSORI COLTURALI			
		SI	NO
- AGGIORNAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA		☐	☐
		SI	NO
- TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI NON GIUSTIFICATI E/O NON PERMESSI DAL PROGRAMMA		☐	☐
		RISPETTATE	NON RISPETTATE
- DOSI DI PRODOTTI FITOSANITARI		☐	☐
		RISPETTATE	NON RISPETTATE
- DOSI FERTILIZZANTE		☐	☐
		RISPETTATA	NON RISPETTATA
- EPOCA DISTRIBUZIONE FERTILIZZANTI O PRODOTTI FITOSANITARI		☐	☐
		RISPETTATI	NON RISPETTATI
- ALTRI IMPEGNI ACCESSORI			
________________________________			

NOTE : ________________________________

____

____

mod D

ALLEGATO 1 **MODELLO D**

MISURA A - AGRICOLTURA BIOLOGICA **COLTURA** ________________

REG. (CEE) N. 2078/92 E REG. (CE) N. 746/96
(REGIME D'AIUTO PER I METODI DI PRODUZIONE AGRICOLA ECOCOMPATIBILI)

PARTICELLE CATASTALI PER LE QUALI RISULTA / NON RISULTA CORRISPONDENZA TRA QUANTO DICHIARATO E QUANTO RILEVATO

1

COD.ISTAT	RIFERIMENTI CATASTALI			SUPERFICI CONTROLLATE		
PR. COMUNE	SEZ.	FOGLIO	PARTICELLA	COD.	ETTARI	ARE

2

	RISPETTATI	NON RISPETTATI
IMPEGNI ESSENZIALI	☐	☐

	RISPETTATI	NON RISPETTATI
IMPEGNI ACCESSORI	☐	☐

NOTE : ______________________________

____

____

____

____

mod D p

ALLEGATO 1 **MODELLO D**

MISURA B - MANTENIMENTO O CONVERSIONE SEMINATIVI A PRATO

REG. (CEE) N. 2078/92 E REG. (CE) N. 746/96
(REGIME D'AIUTO PER I METODI DI PRODUZIONE AGRICOLA ECOCOMPATIBILI)

PARTICELLE CATASTALI PER LE QUALI RISULTA / NON RISULTA CORRISPONDENZA TRA QUANTO DICHIARATO E QUANTO RILEVATO 1

COD. ISTAT	RIFERIMENTI CATASTALI			SUPERFICI CONTROLLATE		
PR. COMUNE	SEZ.	FOGLIO	PARTICELLA	COD.	ETTARI	ARE

2

	RISPETTATI	NON RISPETTATI
IMPEGNI ESSENZIALI	☐	☐
- MANTENIMENTO DEL PRATO O CONVERSIONE DEI SEMINATIVI A PRATO	☐	☐
- ALTRI IMPEGNI ESSENZIALI ______	☐	☐
IMPEGNI ACCESSORI		
- TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL PROGRAMMA (REGISTRI ETC.)	☐	☐
- AGGIORNAMENTO DELLE DOCUMENTAZIONI RICHIESTE DAL PROGRAMMA (REGISTRI ETC.)	☐	☐
- CONTROLLO DELLE FITOPATIE SENZA PRESIDI SANITARI O SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL PROGRAMMA	☐	☐
- CONTROLLO DELLE INFESTANTI SENZA DISSERBANTI O SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL PROGRAMMA	☐	☐
- IMPIEGO NON IMPIEGO DI CONCIMI CHIMICI SECONDO QUANTO STABILITO DAL PROGRAMMA	☐	☐
- GESTIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DEI FANGHI DI DEPURAZIONE (DISTRIBUZIONE ETC.) SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL PROGRAMMA	☐	☐
- MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI A PASCOLO SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL PROGRAMMA	☐	☐
- GESTIONE DELLO SFALCIO E DEI PRODOTTI DELLO SFALCIO SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL PROGRAMMA	☐	☐
- GESTIONE DEL CARICO DI BESTIAME PASCOLANTE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL PROGRAMMA	☐	☐
- ALTRI IMPEGNI ACCESSORI ______	☐	☐

NOTE : ______

mod D p3

ALLEGATO 1 **MODELLO D**

MISURA C - RIDUZIONE CARICO DI BESTIAME / ETTARO

REG. (CEE) N. 2078/92 E REG. (CE) N. 746/96
(REGIME D'AIUTO PER I METODI DI PRODUZIONE AGRICOLA ECOCOMPATIBILI)

UNITA' DI BESTIAME PER LE QUALI RISULTA / NON RISULTA CORRISPONDENZA TRA QUANTO DICHIARATO E QUANTO RILEVATO

1

UBA CONTROLLATE

CODICE ☐☐ **N. UBA** ☐☐☐

2

IMPEGNI ESSENZIALI	**RISPETTATI**	**NON RISPETTATI**
- **RIDUZIONE DELLA DENSITA' DI BESTIAME PER ETTARO DI SUPERFICIE FORAGGERA**	☐	☐
- **ALTRI IMPEGNI ESSENZIALI** ____________________ ____________________	☐	☐
IMPEGNI ACCESSORI	☐	☐

-
-
-
-

NOTE : ____________________

mod D p4

ALLEGATO 1 MODELLO D

MISURA F - CONSERVAZIONE E/O REALIZZAZIONE DI SPAZI NATURALI E SEMINATURALI

REG. (CEE) N. 2078/92 E REG. (CE) N. 746/96
(REGIME D'AIUTO PER I METODI DI PRODUZIONE AGRICOLA ECOCOMPATIBILI)

PARTICELLE CATASTALI PER LE QUALI RISULTA / NON RISULTA CORRISPONDENZA TRA QUANTO DICHIARATO E QUANTO RILEVATO 1

COD.ISTAT PR. COMUNE	RIFERIMENTI CATASTALI SEZ.	FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICI CONTROLLATE COD.	ETTARI	ARE

2

	RISPETTATI	NON RISPETTATI
IMPEGNI ESSENZIALI		
- CONSERVAZIONE E/O REALIZZAZIONE, DI SPAZI NATURALI E SEMINATURALI E DEGLI ELEMENTI DELL'AGROECOSISTEMA E DEL PAESAGGIO	☐	☐
- SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO PARI ALMENO A QUELLA MINIMA RICHIESTA DAL PROGRAMMA	☐	☐
	SI	NO
- PRESENZA DI SPECIE ARBOREE O ARBUSTIVE NON PREVISTE DAL PROGRAMMA, OCCUPANTI UNA SUPERFICIE MAGGIORE DEL 20% DI QUELLA OGGETTO DELL'AZIONE O MISURA	☐	☐
IMPEGNI ACCESSORI	SI	NO
- TENUTA DEL REGISTRO DELLE OPERAZIONI TECNICHE	☐	☐
- AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE OPERAZIONI TECNICHE	☐	☐
- PRESENZA DI SPECIE ARBOREE O ARBUSTIVE NON PREVISTE DAL PROGRAMMA, OCCUPANTI UNA SUPERFICIE COMPRESA TRA 3/10% DI QUELLA OGGETTO DELL'AZIONE O MISURA - % INADEMPIENZA = 5	☐	☐
- PRESENZA DI SPECIE ARBOREE O ARBUSTIVE NON PREVISTE DAL PROGRAMMA, OCCUPANTI UNA SUPERFICIE COMPRESA TRA 10/20% DI QUELLA OGGETTO DELL'AZIONE O MISURA - % INADEMPIENZA = 10	☐	☐
- CREAZIONE E/O MANTENIMENTO DI UNA FASCIA DI RISPETTO, CORRISPONDENTE ALMENO ALLA SUPERFICIE DETERMINATA SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL PROGRAMMA	☐	☐
- REALIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI NATURALI SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL PROGRAMMA	☐	☐
- ESCLUSIONE DELL'USO DI CONCIMI E/O FITIFARMACI NELLE FASCE DI RISPETTO E NELLE SUPERFICI OGGETTO DI IMPEGNO	☐	☐
- GESTIONE DELLA VEGETAZIONE ERBACEA SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL PROGRAMMA	☐	☐
- MANTENIMENTO, DURANTE TUTTO L'ANNO, DI UN ADEGUATO LIVELLO IDRICO IN MACERI, STAGNI E LAGHETTI	☐	☐
	RISPETTATI	NON RISPETTATI
- DIVIETO DI IMMISS.NE DI INQUINANTI E RIFIUTI DI QUALSIASI GENERE IN MACERI, STAGNI, LAGHETTI E RISORGIVE	☐	☐
- ALTRI IMPEGNI ACCESSORI	☐	☐

mod D p5

ALLEGATO 1

MODELLO D

MISURA ____ COLTURE A PERDERE PER L'ALIMENTAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

REG. (CEE) N. 2078/92 E REG. (CE) N. 746/96
(REGIME D'AIUTO PER I METODI DI PRODUZIONE AGRICOLA ECOCOMPATIBILI)

PARTICELLE CATASTALI PER LE QUALI RISULTA / NON RISULTA CORRISPONDENZA TRA QUANTO DICHIARATO E QUANTO RILEVATO 1

COD. ISTAT	RIFERIMENTI CATASTALI			SUPERFICI CONTROLLATE		
PR. COMUNE	SEZ.	FOGLIO	PARTICELLA	COD.	ETTARI	ARE

2

	RISPETTATI	NON RISPETTATI
IMPEGNI ESSENZIALI		
- EFFETTUAZIONE DELLA COLTIVAZIONE A PERDERE PER L'ALIMENTAZIONE NATURALE DELLA FAUNA SELVATICA SULLA SUPERFICIE OGGETTO DELL'AZIONE/MISURA	☐	☐
- MANTENIMENTO DELLA COLTIVAZIONE A PERDERE IN CAMPO PER UN PERIODO DETERMINATO DAL PROGRAMMA	☐	☐
- DIVIETO DI UTILIZZO DELLE COLTIVAZIONI A PERDERE ALTERNATIVO A QUELLO DELL'ALIMENTAZIONE NATURALEM DI MAMMIFERI E UCCELLI APPARTENENTI ALLA FAUNA SELVATICA	☐	☐
- SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO PARI ALMENO A QUELLA MINIMA RICHIESTA DAL PROGRAMMA	☐	☐
- ALTRI IMPEGNI ESSENZIALI ____________________	☐	☐
IMPEGNI ACCESSORI		
- TENUTA DEL REGISTRO DELLE OPERAZIONI TECNICHE %INADEMPIENZA = 10	☐	☐
- AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE OPERAZIONI TECNICHE %INADEMPIENZA = 5	☐	☐
- EFFETTUAZIONE DELLE COLTURE A PERDERE SECONDO LE TECNICHE AGRONOMICHE PREVISTE DAL PROGRAMMA %INADEMPIENZA = 10	☐	☐
- EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA SPONTANEA DI ARGINI, BORDI DI FOSSI E BANCHINE, CONTIGUE ALLE SUPERFICI OGGETTO DI IMPEGNO, SECONDO MODALITA' E TEMPI PREVISTE DAL PROGRAMMA %INADEMPIENZA = 5	☐	☐
- DIVIETO DI IMPIEGO DI CONCIMI CHIMICI DI SINTESI, FITOFARMACI E DISERBANTI %INADEMPIENZA = 10	☐	☐
- UTILIZZO DI CONCIMI ORGANICI, SULLE SUPERFICI OGGETTO DI MPEGNO, SECONDO MODALITA' E TEMPI PREVISTI DAL PROGRAMMA %INADEMPIENZA = 10	☐	☐
- ALTRI IMPEGNI ACCESSORI	☐	☐

NOTE : ____________________

mod D p6

ALLEGATO 1 MODELLO D

MISURA E - CURA DELLE SUPERFICI AGRICOLE/FORESTALI ABBANDONATE

REG. (CEE) N. 2078/92 E REG. (CE) N. 746/96
• (REGIME D'AIUTO PER I METODI DI PRODUZIONE AGRICOLA ECOCOMPATIBILI)

PARTICELLE CATASTALI PER LE QUALI RISULTA / NON RISULTA CORRISPONDENZA TRA QUANTO DICHIARATO E QUANTO RILEVATO

1

COD.ISTAT	RIFERIMENTI CATASTALI			SUPERFICI CONTROLLATE		
PR. COMUNE	SEZ.	FOGLIO	PARTICELLA	COD.	ETTARI	ARE

2

IMPEGNI ACCESSORI	SI	NO
- TENUTA DEL REGISTRO DELLE OPERAZIONI TECNICHE %INADEMPIENZA = 10	☐	☐
- AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE OPERAZIONI TECNICHE %INADEMPIENZA = 5	☐	☐
- EFFETTUAZIONE DEL TAGLIO ANNUALE DEGLI ARBUSTI INFESTANTI (VITALBA E ROVO) %INADEMPIENZA = 10	☐	☐
- ELIMINAZIONE DEI POLLONI SUPERFLUI, MALFORMATI, SECCHI ED AMMALATI %INADEMPIENZA = 10	☐	☐
- IMPIEGO DI TECNICHE DI CONTROLLO MANUALE O MECCANICO DELLA VEGETAZIONE CON ESCLUSIONE, IN OGNI CASO, DI QUELLO CHIMICO %INADEMPIENZA = 10	☐	☐
- SALVAGUARDIA DELLA COMPOSIZIONE DEL POPOLAMENTO FORESTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL MANTENIMENTO DELLE SPECIE ARBUSTIVE PREVISTE DAL PROGRAMMA %INADEMPIENZA = 10	☐	☐
- ASPORTAZIONE DEL MATERIALE LEGNOSO DI RISULTA DALL'INTERNO DELLE SUPERFICI BOSCHIVE OGGETTO DELL'AZIONE O MISURA %INADEMPIENZA = 10	☐	☐
- GESTIONE DELLE SUPERFICI BOSCHIVE OGGETTO DI IMPEGNO EFFETTUANDO LE OPERAZIONI DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI SECONDO LE MODALITA' E I TEMPI PREVISTI DAL PROGRAMMA %INADEMPIENZA = 10	☐	☐

	RISPETTATI	NON RISPETTATI
- ALTRI IMPEGNI ACCESSORI	☐	☐

NOTE : ____

ALLEGATO 1 **MODELLO D**

MISURA F - RITIRO DEI SEMINATIVI DI LUNGA DURATA

REG. (CEE) N. 2078/92 E REG. (CE) N. 746/96
(REGIME D'AIUTO PER I METODI DI PRODUZIONE AGRICOLA ECOCOMPATIBILI)

PARTICELLE CATASTALI PER LE QUALI RISULTA / NON RISULTA CORRISPONDENZA TRA QUANTO DICHIARATO E QUANTO RILEVATO 1

COD.ISTAT PR. COMUNE	RIFERIMENTI CATASTALI SEZ.	FOGLIO	PARTICELLA

SUPERFICI CONTROLLATE COD.	ETTARI	ARE

	RISPETTATI 2	NON RISPETTATI
IMPEGNI ESSENZIALI		
- EFFETTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ADOTTATI DAL BENEFICIARIO, ENTRO I TEMPI STABILITI DAL PROGRAMMA	☐	☐
- TENUTA DELLE DOCUMENTAZIONI RICHIESTE DAL PROGRAMMA	☐	☐
- ALTRI IMPEGNI ESSENZIALI ______	☐	☐
IMPEGNI ACCESSORI		
- NON COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI OTTENUTE DALLE SUPERFICI OGGETTO DI INTERVENTO: PENALIZZAZIONE PREVISTA PER LA VIOLAZIONE PARI AL 10%	☐	☐
- NON UTILIZZAZIONE DI FITOFARMACI, CONCIMI CHIMICI, ORGANICI O LIQUAMI IN GENERALE SULLA SUPERFICIE RITIRATA: PENALIZZAZIONE PREVISTA PER LA VIOLAZIONE PARI AL 10%	☐	☐
- NON EFFETTUAZIONE DEL PASCOLO O DELLO STAZZO DI BESTIAME SULLE SUPERFICI OGGETTO DELL'IMPEGNO PENALIZZAZIONE PREVISTA PER LA VIOLAZIONE PARI AL 5%	☐	☐
- NON EFFETTUAZIONE DELLA PRATICA DELL'ACQUACOLTURA NELLE AREE SOMMERSE: PENALIZZAZIONE PREVISTA PER LA VIOLAZIONE PARI AL 5%	☐	☐
- AGGIORNAMENTO (RITARDO MAX AMMESSO 15 GG.) DELLE DOCUMENTAZIONI RICHIESTE (REGISTRI ECC.) DAL PROGRAMMA PENALIZZAZIONE PREVISTA PER LA VIOLAZIONE PARI AL 5%	☐	☐
- CONTROLLO DELLA COPERTURA VEGETALE SECONDO LE MODALITA' E I TEMPI PREVISTI DAL PROGRAMMA PENALIZZAZIONE PREVISTA PER LA VIOLAZIONE PARI AL 5%	☐	☐
- COMUNICAZIONE TEMPESTIVA AI COMPETENTI UFFICI REGIONALI DELLE EVENTUALI MODIFICHE E VARIAZIONI APPORTATE ALL'INTERVENTO PREVISTO: PENALIZZAZIONE PREVISTA PER LA VIOLAZIONE PARI AL 10%	☐	☐
- ALTRI IMPEGNI ACCESSORI ______	☐	☐

NOTE : ______

______

______

______

mod D p8

ALLEGATO 1

AZIONE O MISURA _______ **COLTURA** _____________ **MODELLO** __

REG. (CEE) N. 2078/92 E REG. (CE) N. 746/96
(REGIME D'AIUTO PER I METODI DI PRODUZIONE AGRICOLA ECOCOMPATIBILI)

PARTICELLE CATASTALI PER LE QUALI RISULTA / NON RISULTA CORRISPONDENZA TRA QUANTO DICHIARATO E QUANTO RILEVATO

1

COD.ISTAT	RIFERIMENTI CATASTALI		
PR. COMUNE	SEZ.	FOGLIO	PARTICELLA

SUPERFICI CONTROLLATE		
COD.	ETTARI	ARE

2

IMPEGNI PRINCIPALI **RISPETTATI** ☐ **NON RISPETTATI** ☐

-
-
-
-
-
-
-

IMPEGNI ACCESSORI

-
-
-
-
-
-
-

NOTE : ______________________________________

____

____

____

mod D p10

ALLEGATO 1

MODELLO E

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ____________

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI - UFFICIO STRUTTURE -

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE • CORPO FORESTALE DELLO STATO •

____
____

REG. (CEE) N. 2078/92 E REG. (CEE) N. 746/96
(REGIME D'AIUTO PER I METODI DI PRODUZIONE AGRICOLA ECOCOMPATIBILI)
SINTESI DEI RISULTATI DEL CONTROLLO ESPRESSI IN TERMINI DI SUPERFICI/UBA E DI AIUTO

SUPERFICIE AMMESSA A CONTRIBUTO |_|_|_|_|_|_|_|_|_| *ETTARI ARE C. ARE*

IMPORTO DELL'AIUTO CORRISPOSTO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| *LIRE*

SUPERFICIE RISULTATA NEGATIVA AL CONTROLLO |_|_|_|_|_|_|_|_|_| *ETTARI ARE C. ARE*

IMPORTO DELL'AIUTO PERCEPITO INDEBITAMENTE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| *LIRE*

UBA AMMESSE A CONTRIBUTO |_|_|_|_|_|_|, |_|_| *INTERO DECIMALE*

IMPORTO DELL'AIUTO CORRISPOSTO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| *LIRE*

UBA RISULTATE NEGATIVE AL CONTROLLO |_|_|_|_|_|_|, |_|_| *INTERO DECIMALE*

IMPORTO DELL'AIUTO PERCEPITO INDEBITAMENTE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| *LIRE*

ALTRO |____|

SULLA BASE DEGLI ELEMENTI ACQUISITI IN SEDE DEL PRESENTE CONTROLLO I SOTTOSCRITTI DICHIARANO CHE:

- IL BENEFICIARIO PUO' CONTINUARE A USUFRUIRE DEL CONTRIBUTO

SI ☐ NO ☐

- IL BENEFICIARIO DECADE PARZIALMENTE

SI ☐ NO ☐

- IL BENFICIARIO DECADE TOTALMENTE DALL'AIUTO

SI ☐ NO ☐

- REDAZIONE VERBALE DI CONTESTAZIONE PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE

SI ☐ NO ☐

2078 EF

ALLEGATO 2

IMPEGNI ESSENZIALI ED ACCESSORI PER IL CONTROLLO SUL POSTO

AGRICOLTURA INTEGRATA

IMPEGNI ESSENZIALI

Aziendali (riguardano l'intera azienda)

- presenza ed aggiornamento (ritardo max ammesso entro 15 g) delle documentazioni richieste (schede di registrazione, quaderni di campagna o magazzino, ecc.) per tutte le colture per le quali è stata presentata richiesta di aiuto; il ritardo è accettato in caso di disponibilità di registrazioni sostitutive, (es.: libro prima nota o calendario aziendale);

- presenza del piano di concimazione e disponibilità delle analisi chimiche del suolo;

- correttezza e rispetto del piano colturale, in rapporto agli avvicendamenti indicati nelle norme tecniche;

- coinvolgimento di tutta la superficie aziendale;

- altri impegni essenziali ed accessori aziendali da definire a livello regionale o da altra Autorità competente.

Specifici di coltura:

- distribuzione di unita' fertilizzanti > del 10% di quelle permesse (da verificare sul totale annuale);

- impiego di principi attivi impiegati per la difesa fitosanitaria (diserbo escluso) non permessi dai Programmi regionali agroambientali per le colture annuale compensate

- non rispetto delle norme di legge (es.:impiego di principi attivi non registrati; non rispetto dei tempi di carenza)

- altri impegni essenziali ed accessori di coltura da definire a livello regionale o da altra Autorità competente.

IMPEGNI ACCESSORI

- aggiornamento (oltre 24 h o altro ritardo previsto dai Programmi regionali agroambientali, fino ad un max di 15 g) delle documentazioni richieste (schede di registrazione, quaderni di campagna o magazzino, ecc.); oltre i 2 g il ritardo è accettato solo in caso di disponibilità di registrazioni sostitutive, (es.: libro prima nota o calendario aziendale); inadempienza = 3%

- correttezza del piano di concimazione (metodologia e calcolo); inadempienza = 7%

- non giustificazione dei trattamenti antiparassitari: inadempienza = 5% per ogni trattamento non giustificato

- impiego di principi attivi impiegati per la difesa fitosanitaria ed il diserbo non permessi dai Programmi regionali agroambientali:
  - inadempienza =12% per ogni trattamento per le colture annuali non compensate, olivo, vite, e altre perenni da definire a livello regionale e per il diserbo delle colture annuali compensate
  - inadempienza =8% per ogni trattamento per le colture perenni da definire a livello regionale (escluse quelle appartenenti alla categoria precedente)

- dosi prodotti fitosanitari (erbicidi in particolare) impiegate entro +10% rispetto a quelle definite nei Programmi regionali agroambientali: inadempienza = 5% per ogni trattamento ;

- distribuzione di unita' fertilizzanti entro +10% di quelle permesse (da verificare sul totale annuale):
  - - inadempienza = 5% fino a +5%
  - - inadempienza = 10% tra +5% e +10%

- distribuzione fertilizzanti o prodotti fitosanitari in epoca non corretta: inadempienza = 5% (per ogni trattamento o intervento)

- frazionamento dosi di fertilizzanti azotati: inadempienza = 5%

- registrazione delle epoche di raccolta: inadempienza = 2%

- altri impegni accessori di coltura da definire a livello regionale o da altra Autorità competente.

CONTROLLI DA ESEGUIRE PER LA VERIFICA DELLA COERENZA DEL CONTENUTO DELLE SCHEDE CON QUANTO EFFETTIVAMENTE PRATICATO IN CAMPO

E' opportuno eseguire, quando possibile, la verifica della coerenza del contenuto delle schede con quanto effettivamente praticato in campo, attraverso, ad esempio, le seguenti verifiche oggettive:

* risultato analisi residui antiparassitari, da eseguire a questo scopo specifico, cioe' in presenza di dubbi sulle informazioni riportate nelle schede (es.: non registrazione di trattamenti ritenuti indispensabili oppure non registrazione di prodotti di largo impiego non ammessi o ammessi con particolari restrizioni);

* presenza di avversità controllate da trattamenti non registrati, ma con riscontri oggettivi aziendali (malerbe seccate, afidi o altre avversità morte sulla pianta), se necessario, anche in questo caso, con il supporto di analisi di residui;

* non rispetto dell'epoca di impiego concimi (es.: autunnali anziche' primaverili);

* verifica di magazzino per alcuni principi attivi e per alcuni elementi nutritivi;

AGRICOLTURA BIOLOGICA

IMPEGNI ESSENZIALI ED ACCESSORI

1. Al fine della applicazione delle sanzioni sono considerati essenziali i vincoli stabiliti dal REG. (CEE) 2092/91.

2. Spetta agli organismi di controllo autorizzati ai sensi del D.L. 17 marzo 1995 n. 220 la verifica del rispetto dei vincoli stabiliti dal Reg. (CEE) 2092/91. L'applicazione di sanzioni risultante dalle attività effettuate dall'organismo di controllo dovrà essere comunicata agli organi competenti in materia di Reg. (CEE) 2078/92 secondo la normativa regionale vigente. In termini di superficie ammessa o meno ad essere considerata rispondente al Reg. (CEE) 2092/91, si piò ricadere in una delle seguenti condizioni:

a) esito completamente positivo: in tal caso dovranno essere eseguite solamente le ulteriori verifiche di cui al seguente punto 3, se previste nei programmi regionali;

b) parzialmente positivo: si ricade in questo caso qualora parte della superficie aziendale:
- rientri dal regime biologico a quello di conversione;
- subisca un prolungamento del periodo di conversione;

in questi casi si applica quanto previsto per la decadenza parziale dell'impegno; in tal caso dovranno inoltre essere eseguite le ulteriori verifiche di cui al seguente punto 3, se previste nei programmi regionali;

c) esito completamente negativo: si ricade in questo caso qualora l'intera superficie aziendale:
- rientri dal regime biologico a quello di conversione;
- subisca un prolungamento del periodo di conversione;
- venga completamente o parzialmente esclusa dal Reg. (CEE) 2092/91;

in questi casi si applica quanto previsto per la decadenza totale dell'impegno;

3. Gli organismi incaricati dei controlli secondo quanto stabilito dell'art. 8 effettuano le verifiche delle superfici e di quanto nei programmi regionali in aggiunta alle norme del Reg. (CEE) 2092/91; le Regioni definiscono in base al proprio programma regionale se gli eventuali ulteriori obblighi sono da considerarsi essenziali o accessori.

MANTENIMENTO O CONVERSIONE DEI SEMINATIVI A PRATO

IMPEGNI ESSENZIALI

- mantenimento del prato o conversione dei seminativi a prato;

- altri impegni essenziali da definire a livello regionale o da altra Autorità competente.

IMPEGNI ACCESSORI

- tenuta delle documentazioni richieste (registro delle operazioni agronomiche, ecc.) dai Programmi agroambientali.
  % inadempienza = 10

- aggiornamento delle documentazioni richieste (registro delle operazioni agronomiche, ecc.) dai Programmi agroambientali secondo modalità e tempi di cui ai Programmi agroambientali;
  % inadempienza = 5

- controllo delle fitopatie con esclusione di presidi fitosanitari o secondo le modalità e quantità stabilite dai Programmi agroambientali:
  % inadempienza = 10

- controllo delle essenze vegetali infestanti con esclusione di diserbanti o secondo le modalità e quantità stabilite dai Programmi agroambientali:
  % inadempienza = 10

- impiego/non impiego di concimi chimici secondo quanto stabilito dai Programmi agroambientali:
  % inadempienza = 10

- gestione degli effluenti di allevamento e dei fanghi di depurazione (distribuzione, ecc.) secondo le modalità e quantità stabilite dai Programmi agroambientali:
  % inadempienza = 10

- manutenzione della superfici a pascolo secondo le modalità stabilite dai Programmi agroambientali:
  % inadempienza = 5

- gestione dello sfalcio e dei prodotti dello sfalcio secondo le modalità stabilite dai Programmi agroambientali;
  % inadempienza = 5

- gestione del carico di bestiame pascolante secondo le modalità e quantità stabilite dai Programmi agroambientali.
  % inadempienza = 10

- altri impegni accessori da definire a livello a livello regionale o da altra Autorità competente.

CONSERVAZIONE E/O REALIZZAZIONE, DI SPAZI NATURALI E SEMINATURALI

IMPEGNI ESSENZIALI

- conservazione e/o realizzazione, di spazi naturali e seminaturali e degli elementi dell'agroecosistema e del paesaggio (per es.:piantate, alberi isolati o in filare, siepi anche alberate, boschetti, maceri in pianura, laghetti in collina e montagna, stagni, risorgive e fontanili).

- superficie oggetto di impegno pari ad almeno a quella minima richiesta dai Programmi agroambientali.

- presenza di specie arboree o arbustive non riportate dai Programmi agroambientali, occupanti una superficie maggiore del 20% di quella oggetto dell'azione o misura.

- altri impegni essenziali da definire a livello regionale o da altra Autorità competente.

IMPEGNI ACCESSORI

- tenuta del registro delle operazioni tecniche;
  % inadempienza = 10

- aggiornamento del registro delle operazioni tecniche;
  % inadempienza = 5

- Presenza di specie arboree o arbustive non previste dai Programmi agroambientali, occupanti una superficie, compresa tra:
  - 3-10% di quella oggetto dell'azione o misura
    % inadempienza = 5
  - 10-20% di quella oggetto dell'azione o misura
    % inadempienza = 10

- creazione e/o mantenimento di una fascia di rispetto, corrispondente almeno alla superficie determinata secondo le modalità previste dai Programmi agroambientali:
  % inadempienza = 3% per ogni punto percentuale di superficie oggetto di violazione rispetto al totale interessato alla prescrizione.

- realizzazione degli elementi naturali secondo le modalità previste dai Programmi agroambientali:
  % inadempienza = 5

- esclusione dell'uso di concimi e/o di fitofarmaci nelle fasce di rispetto e nelle superfici oggetto di impegno:
  % inadempienza = 10

- gestione della vegetazione erbacea secondo le modalità previste dai Programmi agroambientali:
  % inadempienza = 5

- mantenimento, durante tutto l'anno, di un adeguato livello idrico in maceri, stagni e laghetti:
  % inadempienza = 10

- divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere in maceri, stagni e laghetti e risorgive:
  % inadempienza = 10

- altri impegni accessori da definire a livello a livello regionale o da altra Autorità competente.

COLTURE A PERDERE PER L'ALIMENTAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

IMPEGNI ESSENZIALI

- effettuazione, della coltivazione a perdere per l'alimentazione naturale della fauna selvatica, sulla superficie oggetto dell'azione o misura;

- mantenimento della coltivazione a perdere in campo per un periodo determinato dai Programmi agroambientali;

- divieto di utilizzo, delle coltivazioni a perdere, alternativo a quello dell'alimentazione naturale di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica;

- superficie oggetto di impegno pari ad almeno a quella minima richiesta dai Programmi agroambientali.

- altri impegni essenziali da definire a livello regionale o da altra Autorità competente.

IMPEGNI ACCESSORI

- tenuta del registro delle operazioni tecniche;
  % inadempienza = 10

- aggiornamento del registro delle operazioni tecniche;
  % inadempienza = 5

- effettuazione delle colture a perdere secondo le tecniche agronomiche previste dai Programmi agroambientali:
  % inadempienza = 10

- effettuazione del controllo della vegetazione erbacea spontanea di argini, bordi di fossi e banchine, contigue alle superfici oggetto d'impegno, secondo modalità e tempi di cui ai Programmi agroambientali.
  % inadempienza = 5

- divieto di impiego concimi chimici di sintesi, fitofarmaci e diserbanti,
  % inadempienza = 10

- utilizzo di concimi organici, sulle superfici oggetto di impegno, secondo modalità e tempi di cui ai Programmi agroambientali.
  % inadempienza = 10

- altri impegni accessori da definire a livello regionale o da altra Autorità competente.

CURA DELLE SUPERFICI FORESTALI ABBANDONATE

IMPEGNI ACCESSORI

- tenuta del registro delle operazioni tecniche;
  % inadempienza = 10

- aggiornamento del registro delle operazioni tecniche;
  % inadempienza = 5

- Effettuazione del taglio annuale degli arbusti infestanti (vitalba e rovo);
  % inadempienza = 10

- Eliminazione dei polloni superflui, malformati, secchi ed ammalati;
  % inadempienza = 10

- Impiego di tecniche di controllo manuale o meccanico della vegetazione, con esclusione, in ogni caso, di quello chimico:
  % inadempienza = 10

- Salvaguardia della composizione del popolamento forestale, con particolare riferimento al mantenimento delle specie arbustive previste dai Programmi agroambientali
  % inadempienza = 10

- Asportazione del materiale legnoso di risulta dall'interno delle superfici boschive oggetto dell'azione o misura:
  % inadempienza = 10

- Gestione delle superfici boschive oggetto di impegno effettuando le operazioni di prevenzione degli incendi secondo le modalità e tempi previsti dai Programmi agroambientali;
  % inadempienza = 10

- altri impegni accessori da definire a livello regionale o da altra Autorità competente.

RITIRO DEI SEMINATIVI DI LUNGA DURATA

IMPEGNI ESSENZIALI

- Effettuazione degli interventi adottati dal beneficiario, entro i tempi stabiliti dai programmi agroambientali.

- Tenuta delle documentazioni richieste dai Programmi agroambientali.

Altri vincoli ed obblighi essenziali da definire a livello regionale.

IMPEGNI ACCESSORI

- Non commercializzazione delle produzioni ottenute dalle superfici oggetto di intervento:
penalizzazione prevista per la violazione pari al 10%.

- Non utilizzazione di fitofarmaci, concimi chimici, organici o liquami in generale sulla superficie ritirata:
penalizzazione prevista per la violazione pari al 10%.

- Non effettuazione del pascolo o dello stazzo di bestiame sulle superfici oggetto dell'impegno:
penalizzazione prevista per la violazione pari al 5%.

- Non effettuazione della pratica dell'acquacoltura nelle aree sommerse:
penalizzazione prevista per la violazione pari al 5%.

- Aggiornamento (ritardo max ammesso entro 15gg.) delle documentazioni richieste (registro delle operazioni agronomiche, ecc.) dai Programmi agroambientali secondo modalità e tempi di cui ai Programmi agroambientali, il ritardi è accettato in caso di disponibilità di registrazioni sostitutive:
penalizzazione prevista per la violazione pari al 5%.

- Controllo della copertura vegetale secondo le modalità e tempi previsti dai Programmi agroambientali:
penalizzazione prevista per la violazione pari al 5%.

- Comunicazione tempestiva ai competenti Uffici regionali delle eventuali modifiche e variazioni apportate all'intervento previsto:
penalizzazione prevista per la violazione pari al 10%.

Altri vincoli ed obblighi non principali da definire a livello regionale.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo del comma 3 dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee) è il seguente:

«3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale».

— Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "Regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— La legge 8 agosto 1990, n. 241, reca: «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— Il testo del regolamento (CE) n. 746/96 della Commissione, del 24 aprile 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, è pubblicato nella G.U.C.E. L 102 del 25 aprile 1996.

Nota all'art. 2:

— Il testo del regolamento (CE) n. 3887/92 della Commissione, del 22 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, è pubblicato nella G.U.C.E. L 391 del 31 dicembre 1992.

Nota all'art. 3:

— Il testo della direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali, è pubblicato nella G.U.C.E. L 355 del 5 dicembre 1992.

Nota all'art. 4:

— Il testo del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, è pubblicato nella G.U.C.E. L 312 del 23 dicembre 1995.

Note all'art. 9:

— La legge 23 dicembre 1986, n. 898, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo».

— Il testo dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), modificato dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, è il seguente:

«Art. 4 - 1. punto *d)*. Il rapporto previsto nell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere presentato all'autorità indicata nella precedente lettera *c)*».

98G0206

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 30 aprile 1998.

Modificazioni al decreto ministeriale 11 luglio 1995, recante le misure dei contributi in conto interessi sulle operazioni di consolidamento di passività a breve e sui finanziamenti degli investimenti per l'innovazione tecnologica e per la tutela ambientale.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, come novellato dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che all'art. 11, comma 2, prevede che le disponibilità del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, possono essere utilizzate anche per la corresponsione di contributi agli interessi, a fronte di finanziamenti concessi da banche a piccole e medie imprese con particolare riguardo a quelle ubicate nei territori dell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) numero 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e destinati ad operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario e ad investimenti per l'innovazione tecnologica e per la tutela ambientale;

Visto in particolare, il comma 2-*bis*, art. 11, della citata legge n. 598 del 1994, il quale prevede che il contributo agli interessi per le predette operazioni è pari al 30 per cento del tasso di riferimento, elevabile al 45 per cento nel caso di imprese localizzate nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5*b* del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 e che la misura di tali contributi potrà essere variata con decreto del Ministro del tesoro nella misura massima compatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato;

Visto il proprio decreto in data 11 luglio 1995, con il quale sono state fissate le misure dei contributi in conto interessi sulle operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve e le misure del contributo agli interessi sui finanziamenti degli investimenti per l'innovazione tecnologica e per la tutela ambientale;

Ritenuta l'opportunità, al fine di favorire gli investimenti per l'innovazione tecnologica e per la tutela ambientale, di rideterminare la misura dei contributi agli interessi sui finanziamenti destinati a tali finalità, fermo restando il rispetto dei livelli massimi di agevolazione consentiti dalla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato;

Decreta:

L'art. 2 del decreto ministeriale in data 11 luglio 1995, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — Il contributo agli interessi sui finanziamenti degli investimenti per l'innovazione tecnologica e per la tutela ambientale è pari:

all'80 per cento del tasso di riferimento per le piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 richiamato in premessa compresa la regione Molise fino al 31 dicembre 1999;

al 60 per cento del tasso di riferimento per le piccole e medie imprese ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 92.3.*c)* del Trattato C.E.;

al 50 per cento del tasso di riferimento per le piccole imprese ubicate nelle restanti regioni del territorio nazionale;

al 23 per cento del tasso di riferimento per le medie imprese ubicate nelle restanti regioni del territorio nazionale».

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A4397

DECRETO 25 maggio 1998.

Integrazioni al decreto ministeriale 24 febbraio 1994, recante: «Disciplina del mercato telematico dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato, quotati e non quotati in borsa, e del mercato telematico dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, così come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556;

Visti gli articoli 66, comma 1, lettera *g)* e 52, comma 1, del decreto legistaltivo 23 luglio 1996, n 415;

Visto il proprio decreto 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, come modificato ed integrato dai propri decreti 10 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1994, 4 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1994, 22 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1995, 31 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995; 3 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 1995; 21 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1997; 30 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1997; 10 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1997 e 24 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 1997;

Considerato che, ai sensi dell'art. 57, comma 8, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, fino al completamento del provvedimento di trasformazionc del mercato dei titoli di Stato, detto mercato continua ad essere disciplinato dal citato decreto 24 febbraio 1994;

Ravvisata l'esigenza di integrare le disposizioni contenute nel suddetto decreto, al fine di accrescere l'efficienza del mercato dei titoli di Stato;

Vista la lettera n. 0219 del 27 aprile 1998 con la quale il Comitato di gestione del mercato secondario dei titoli di Stato chiede al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di intervenire per trovare una soluzione che consenta di favorire la quotazione dei titoli in ECU ed in particolare dell'Eurobond convertibile scadenza 1° maggio 2008;

Considerata, a tal fine, l'opportunità di avviare nel mercato all'ingrosso dei titoli di Stato negoziazioni di titoli denominati in ECU e di consentire il regolamento del controvalore delle transazioni nella valuta di denominazione, anche prima dell'avvio della terza fase dell'Unione monetaria;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 7, comma 1, del decreto 24 febbraio 1994 è aggiunta la seguente lettera:

«*d-bis*) per l'esecuzione dei contratti negoziati nel mercato, senza che, in ogni caso, da ciò discendano limitazioni in ordine alla negoziazione dei titoli quotabili».

Art. 2.

1. Nel decreto 24 febbraio 1994 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. *21-ter.* — Il regolamento delle operazioni, ove ciò sia possibile, avviene con l'immissione delle stesse nella liquidazione giornaliera dei titoli presso la stanza di compensazione secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla Banca d'Italia, senza che da ciò discendano limitazioni in ordine alla negoziazione dei titoli quotabili».

Roma, 25 maggio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A4480

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 maggio 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio registro di Caserta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 83/fax del 30 marzo 1998 con la quale il direttore dell'ufficio registro di Caserta ha comunicato il mancato funzionamento dello stesso ufficio a causa di atti vandalici prodotti da ignoti;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio registro di Caserta nel giorno 30 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 14 maggio 1998

Il direttore regionale: REALE

98A4479

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 febbraio 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Azzurra», sita nei comuni di Torrebelvicino e Recoaro Terme.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 4 maggio 1992, con la quale la società Fonte Margherita S.r.l., con sede in Torrebelvicino (Vicenza), via Fonte n. 9, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Azzurra» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Camonda» sita nel territorio dei comuni di Torrebelvicino e Recoaro Terme (Vicenza);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 ottobre 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Azzurra» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Camonda» sita nel territorio dei comuni di Torrebelvicino e Recoaro Terme (Vicenza).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 17 febbraio 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A4400

DECRETO 6 maggio 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Heilmasseur und Heilbademeister» conseguito dal sig. Hannes Stecher, cittadino italiano;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 2 aprile 1998;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Heilmasseur und Heilbademeister» conseguito in Austria, in data 25 giugno 1993, dal sig. Hannes Stecher, nato a Silandro (Italia) il 19 giugno 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», ai sensi decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1998

Il dirigente generale: D'ARI

98A4389

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 3 marzo 1998.

Riclassificazione delle specialità medicinali «Argento proteinato» e «Glicerina fenica».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1997, supplemento ordinario n. 22, nel quale le specialità medicinali a denominazione generica — ex farmaci preconfezionati prodotti industrialmente — denominate «Argento proteinato», nella confezione 0,5% flaconcino gocce 10 ml, e «Glicerina fenica», nella confezione gocce flacone 10 gr, della società Laboratorio chimico farmaceutico A. Sella S.r.l., con sede in Schio (Vicenza), risultano classificate in classe *a);*

Vista la domanda del 28 aprile 1997 cui la società Laboratorio chimico farmaceutico A. Sella S.r.l. chiede la riclassificazione in classe *c)* delle specialità medicinali a denominazione generica sopra indicate;

Vista la propria deliberazione assunta nella seduta del 12 novembre 1997, con la quale è stato espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe *c)* delle specialità medicinali a denominazione generica «Argento proteinato», nella confezione 0,5% flaconcino gocce 10 ml, e «Glicerina fenica», nella confezione gocce flaconi 10 gr;

Dispone:

Art. 1.

Le specialità medicinali a denominazione generica «Argento proteinato», nella confezione 0,5% flaconcino gocce 10 ml, A.I.C. n. 029782012/G, e «Glicerina fenica», nella confezione gocce flaconi 10 gr, A.I.C. numero 029793015/G, della società Laboratorio chimico farmaceutico A. Sella S.r.l., con sede in Schio (Vicenza), sono classificate nella classe *c)* di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 81

98A4401

PROVVEDIMENTO 23 marzo 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «MS Contin».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1997, supplemento ordinario n. 22, nel quale la specialità medicinale denominata «MS Contin», a base di morfina solfato, della società Asta Medica S.p.a., con sede in Milano, nella confezione 16 discoidi retard 200 mg, A.I.C. n. 025624053, risulta classificata in classe *c)*;

Vista la domanda del 21 aprile 1997 con cui la società Asta Medica S.p.a. chiede la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale denominata «MS Contin», a base di morfina solfato, nella confezione sopra citata, al prezzo di L. 77.000, I.V.A. compresa, calcolato in proporzione al prezzo attuale del dosaggio da 100 mg della stessa specialità medicinale;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 12 novembre 1997, con la quale è stato approvato l'inserimento in classe *a)* della specialità medicinale denominata «MS Contin», a base di morfina solfato, della società Asta Medica S.p.a., nella confezione 16 discoidi retard 200 mg al prezzo di L. 77.000, I.V.A. compresa;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «MS Contin», a base di morfina solfato, della società Asta Medica S.p.a., con sede in Milano, nella confezione 16 discoidi retard 200 mg, A.I.C. n. 025624053, è classificata nella classe *a)*, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo di L. 77.000, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 134

98A4360

PROVVEDIMENTO 23 marzo 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «Spasmex».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1997, supplemento ordinario n. 22, nel quale la specialità medicinale denominata «Spasmex» della società La Farmochimica italiana S.r.l., con sede in Milano, nella confezione 10 fiale 40 mg/4 ml, A.I.C. n. 020851034, risulta classificata in classe *c)*;

Vista la domanda del 25 luglio 1997 con cui la società La Farmochimica italiana S.r.l. chiede la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale denominata «Spasmex», nella confezione sopra citata, al prezzo di L. 7.900, I.V.A. compresa, riallineandosi all'analoga specialità medicinale denominata «Buscopan» della società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede in Firenze;

Rilevato che la società La Farmochimica italiana S.r.l. ha mutato la propria denominazione sociale in società Scharper S.r.l. con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - foglio inserzioni - n. 256 del 3 novembre 1997;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 12 novembre 1997, con la quale è stato approvato l'inserimento in classe *a)* della specialità medicinale, a

base di fluoroglucinolo, denominata «Spasmex» della società Scharper S.r.l. nella confezione 10 fiale 40 mg/4 ml al prezzo di L. 7.900, I.V.A. compresa;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Spasmex», della società Scharper S.r.l., con sede in Milano, nella confezione 10 fiale 40 mg/4 ml, A.I.C. n. 020851034, è classificata nella classe *a)*, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo di L. 7.900, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 133

98A4361

PROVVEDIMENTO 23 marzo 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «Frivent».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale di A.I.C. n. 399/95 del 26 giugno 1995, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 15 luglio 1995, con il quale è stata autorizzata l'immissione in commercio in classe *c)* della specialità medicinale denominata «Protheo», a base di teofillina, della Schering Plough S.p.a., con sede in Milano, nelle confezioni «400» 30 compresse a rilascio controllato da 400 mg, A.I.C. n. 029554021 e «600» 30 compresse a rilascio controllato da 600 mg, A.I.C. n. 029554019;

Visto il provvedimento di modifica di A.I.C. n. 642 del 22 luglio 1996 del Ministero della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 4 ottobre 1996, con il quale la denominazione della specialità medicinale denominata «Protheo» viene modificata in «Frivent»;

Vista la domanda del 13 novembre 1996 con cui la società Schering Plough S.p.a. chiede la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale denominata «Frivent», a base di teofillina, per le confezioni «400» 30 compresse a rilascio controllato da 400 mg al prezzo di L. 10.400, IVA compresa, e «600» 30 compresse a rilascio controllato da 600 mg al prezzo di L. 15.600, IVA compresa, riallineandosi al prezzo del farmaco di riferimento denominato «Respicur» della società Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik Gmbh, con sede in Konstanz (De);

Visto il proprio provvedimento 9 febbraio 1998, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 1998, registro n. 1, foglio n. 61, in corso di pubblicazione, con il quale la specialità medicinale denominata «Frivent» è stata riclassificata in classe *a)* nella confezione «400» 30 compresse a rilascio controllato da 400 mg al prezzo di L. 10.400, IVA compresa;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 23 dicembre 1997, con la quale è stato approvato l'inserimento in classe *a)* della specialità medicinale «Frivent», a base di teofillina, anche per la confezione «600» 30 compresse a rilascio controllato da 600 mg, al prezzo di L. 15.600, IVA compresa, allineato a quello del farmaco di riferimento denominato «Respicur» della società Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik Gmbh, con sede in Konstanz (De);

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Frivent», a base di teofillina, della società Schering Plough S.p.a., con sede in Milano, nella confezione «600» 30 compresse a rilascio controllato da 600 mg, A.I.C. n. 029554019, è classificata nella classe *a)*, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 al prezzo di L. 15.600, IVA compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 135

98A4362

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 7 maggio 1998.

Valori e caratteristiche di quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il turismo» dedicati a Livigno, Isola d'Elba, Marino e Otranto.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la delibera CIPE del 29 gennaio 1998;

Visto il decreto 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1973 di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Il turismo»;

Visto il decreto 13 febbraio 1997, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1998, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare quattro francobolli della serie in parola alle seguenti località turistiche: uno a Livigno (Sondrio), uno all'Isola d'Elba (Livorno), uno a Marino (Roma) e uno ad Otranto (Lecce);

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1998, quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il turismo» dedicati a Livigno (Sondrio), all'Isola d'Elba (Livorno), a Marino (Roma) e ad Otranto (Lecce), nel valore di L. 800 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati in offset, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; dentellatura: 14 x 13 1/4; colori: policromia più oro; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari.

Ciascuna vignetta riproduce, in una cornice lineare dorata, una veduta pittorica della località prescelta e precisamente: Livigno, la chiesetta Valfederia immersa nel caratteristico paesaggio alpestre, che circonda la cittadina; Isola d'Elba-Marciana Marina, uno scorcio della parte più antica della cittadina denominata «Cotone» dove, a partire dalla seconda metà del '600 sorse il primo gruppo di case del futuro paese; Marino, la fontana dei Mori realizzata nel 1632 dallo scultore Pompeo Castiglia e, sullo sfondo, una veduta del paese con la Torre Orsini; Otranto, una veduta del Castello di Otranto, opera aragonese.

Completano ciascun francobollo le rispettive leggende «LIVIGNO», «ELBA-MARCIANA MARINA», «MARINO» E «OTRANTO», la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1998

Il Segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A4398

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 maggio 1998.

Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 23 dicembre 1997 concernente: «Individuazione delle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro».

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1995, concernente «Individuazione delle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro»;

Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 1997 che integra il decreto sopraindicato sulla base delle proposte pervenute dalle commissioni regionali per l'impiego in data successiva al 14 marzo 1995;

Viste le proposte delle commissioni regionali per l'impiego del Veneto e dell'Emilia-Romagna che (limitatamente alla provincia di Piacenza) sono pervenute in data successiva al decreto ministeriale 14 marzo 1995;

Rilevata la necessità di apportare rettifiche e integrazioni all'elenco allegato al decreto ministeriale 23 dicembre 1997, secondo quanto indicato nelle delibere suddette;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco allegato al decreto ministeriale 23 dicembre è parzialmente rettificato nel modo che segue:

Veneto:

circoscrizione di Portogruaro e non comune di Portogruaro;

circoscrizione di Piove di Sacco e non di Pieve di Sacco;

comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco e non di Pieve di Sacco.

Art. 2.

L'elenco allegato al decreto ministeriale 23 dicembre 1997 è integrato nel modo che segue:

VENETO

Circoscrizione di Venezia:

parte del comune di Venezia non ricompresa nelle aree di ob. 2;

comune di Marcon;

comune di Quarto d'Altino.

EMILIA-ROMAGNA

Piacenza:

comune di San Pietro in Cerro.

Roma, 14 maggio 1998

Il Ministro: TREU

98A4399

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 7 maggio 1998, n. **2/98.**

Art. 417-*bis*, terzo comma, del codice di procedura civile come introdotto dall'art. 42 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

Ai prefetti della Repubblica
Al commissario del Governo nella provincia di Trento
Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano
Al presidente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Alla Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale
Alla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al commissario dello Stato per la regione Sicilia
Al rappresentante del Governo per la regione Sardegna
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha completato il processo di privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Ai sensi dell'art. 45, comma 17, vengono in tal modo attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo n. 80/1998, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998.

Sono state devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro svolti alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni — incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro e le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti — ed eccettuate unicamente quelle relative ai rapporti di lavoro del personale non privatizzato, e quelle in materia di procedure concorsuali conservate alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Il successivo art. 42 del decreto legislativo introduce un art. 417-*bis* al codice di procedura civile.

Il primo comma di tale art. 417-*bis* stabilisce che nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, limitatamente al giudizio di primo grado, le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi di propri funzionari muniti di mandato generale o speciale per ciascun giudizio.

Il successivo terzo comma prevede che gli enti locali, anche al fine di realizzare economie di gestione, possono utilizzare le strutture dell'amministrazione civile dell'interno alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al primo comma.

La norma tende a favorire, nell'ambito del tradizionale spirito di collaborazione che caratterizza i rapporti di questa amministrazione con le autonomie locali, lo svolgimento di una concreta attività gratuitamente posta a disposizione degli enti che intendano avvalersene.

Si tratta della erogazione di un servizio tecnico-giuridico estremamente qualificato e caratterizzato da un'assoluta flessibilità — poiché reso a richiesta — che intende porsi quale strumento di ausilio effettivo per gli stessi enti, tenuti ad affrontare i gravosi problemi scaturenti via via dall'attuazione della nuova normativa in ordine ai rapporti di lavoro instaurati con i propri dipendenti.

Esso si pone come momento qualificante del nuovo rapporto con il mondo delle autonomie, in una chiave di lettura che porta questo Ministero ad essere sempre più a fianco delle amministrazioni nell'esercizio delle nuove ed ampliate funzioni e degli impegnativi compiti cui le stesse sono chiamate pure in attuazione dei provvedimenti di delega previsti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.

La disposizione in argomento prevede, onde realizzare economie di gestione, di conferire mandato — generale o speciale a seconda se intendano avvalersene per tutte le liti o per il singolo caso — agli uffici di questa amministrazione per farsi rappresentare e difendere nel giudizio di primo grado.

Orbene, al fine di poter adeguatamente preparare il personale che direttamente si costituirà in giudizio in difesa degli enti locali, questa amministrazione sta organizzando, in tempi ristretti, tramite la propria scuola superiore, appositi corsi di formazione. Verrà curata ed approfondita, negli aspetti di diritto sostanziale e processuale, la preparazione professionale dei funzionari chiamati a svolgere queste delicate attività nelle controversie individuali di lavoro, che risultano connotate dal peculiare ordinamento recante la disciplina del personale degli enti locali.

Contestualmente all'entrata in vigore della normativa sarà avviata, d'intesa con le autonomie locali, un'apposita «rete» di servizi e di consulenze (utilizzando anche sistemi informatici) a disposizione degli enti locali interessati riguardo alla specifica materia del contenzioso nella gestione del personale.

Si invitano le SS.LL. a voler promuovere una capillare opera di informazione, rendendo edotta questa amministrazione delle iniziative adottate e fornendo un cortese cenno di assicurazione.

Il Ministro: NAPOLITANO

98A4402

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

CIRCOLARE 2 aprile 1998, n. 3.

Applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 per quanto concerne la fabbricazione e commercializzazione di burro «tradizionale».

All'A.I.M.A.

Agli assessorati dell'agricoltura e delle foreste delle regioni a statuto ordinario e speciale

Alle province autonome di Trento e Bolzano

All'Ispettorato centrale repressione frodi

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Ufficio operazioni

Al Comando N.A.S. - Nuclei antisofisticazione e sanità

Al Comando Carabinieri tutela norme comunitarie e agroalimentari

Al Comando generale della Guardia di finanza - III Reparto operazioni e ordinamento - 2° Ufficio operazioni

Al Ministero delle finanze - Dipartimento centrale dogane

Al Ministero dell'industria, commercio e artigianato

All'Istituto sperimentale lattiero caseario di Lodi

All'Istituto sperimentale lattiero caseario di Mantova

All'Assolatte

Alla Federazione nazionale cooperative agricole e agroalimentari

All'Assocaseari

Al Conalc

All'AIDI

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti

Alla Confederazione italiana agricoltori

All'Unione generale coltivatori CISL-COPAGRI

All'Unione coltivatori italiani

Il regolamento (CE) n. 2991/94 del 5 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 316 del 9 dicembre 1994, che stabilisce norme per i grassi spalmabili, fornisce, nel proprio allegato, alla parte A, punto 1, la definizione di «Burro».

Tale definizione si applica, in tutto il territorio della Comunità, a tutto il burro fornito o ceduto al consumatore finale senza trasformazione, direttamente o attraverso ristoranti, ospedali, mense o altre analoghe collettività.

Il «burro» definito nell'allegato al regolamento (CE) 2991/94 parte A, punto 1, non deve contenere grassi tranei a quelli provenienti dal latte.

Il tenore di grassi lattieri deve essere almeno dell'80% inferiore al 90%, il tenore massimo di acqua del % e il tenore massimo dell'estratto secco lattiero non asso del 2%.

Lo stesso regolamento (CE) n. 2991/94 prevede, l'art. 4, la possibilità di utilizzare la dicitura «tradizio-le» congiuntamente alla denominazione «burro» pre-sta nell'allegato, parte A, punto 1, quando il prodotto ottenuto direttamente dal latte o dalla crema di latte panna.

Ai sensi del secondo comma del medesimo art. 4 il rmine «crema di latte o panna» designa il prodotto tenuto dal latte, sotto forma di un'emulsione di grassi acqua, con un tenore minimo, in peso, di grassi lat-ri, del 10%. In tale contesto le creme di latte di affiomento spontaneo, derivanti dalla parziale scrematura l latte destinato alla produzione di formaggi a denominazione di origine, che possiedono i requisiti sopra dicati, sono da ritenere idonee per la fabbricazione l burro «tradizionale».

La normativa comunitaria, anche se non fissa paraetri analitici per il burro tradizionale, stabilisce orme precise circa la materia prima da utilizzare, cludendo l'uso di crema di siero e quello di burro o frazioni di esso, precisando che il burro tradizionale ve provenire direttamente dal latte o dalla crema di tte o panna.

La rispondenza ai requisiti imposti dal regolamento l burro classificato «tradizionale» deve essere pernto verificata anche attraverso controlli in loco di rattere tecnico-amministrativo.

Va altresì sottolineato che i requisiti del burro tradionale e i relativi controlli necessari per attestarne la pondenza ai requisiti richiesti, non differiscono, stanzialmente, da quelli richiesti per il burro che ponde, per l'Italia, alla definizione riportata all'alleto II del regolamento (CE) n. 454/95, che viene fabicato in stabilimenti all'uopo autorizzati ed assoggetti ad appositi controlli da parte delle regioni o pronce autonome.

Per i controlli da espletare sul burro tradizionale per pplicazione sul territorio nazionale del regolamento E) n. 2991/94, tenuto anche conto delle recenti disposioni in materia di conferimento alle regioni delle funoni amministrative in materia di agricoltura, si rileva opportunità di avvalersi delle procedure già instaurate operative.

I soggetti interessati alla fabbricazione e confezionaento del burro tradizionale dovranno attenersi alle guenti disposizioni.

Il burro tradizionale deve essere fabbricato e confezionato in stabilimenti autorizzati conformemente alle disposizioni dell'art. 3, par. 1 del regolamento (CE) n. 454/95.

I controlli sulla fabbricazione e confezionamento del «burro tradizionale» sono eseguiti dagli uffici designati dalle regioni e province autonome in appresso denominati «organi di controllo».

Gli stabilimenti interessati comunicano all'organo di controllo, tramite telegramma, telex o telefax, il proprio programma di fabbricazione con almeno sette giorni di anticipo.

Eventuali tempi più brevi possono essere concordati con gli «organi di controllo».

Ogni variazione al programma di fabbricazione deve essere comunicata ai competenti organi di controllo secondo modalità e tempi concordati con questi ultimi.

Le imprese interessate, per ciascuno stabilimento, mettono a disposizione degli organi di controllo i registri dai quali risultano l'origine e la natura delle materie prime utilizzate, le quantità di ogni tipo di burro prodotto nello stabilimento e la data di fabbricazione.

Gli elementi riportati nei registri devono trovare riscontro nella relativa documentazione commerciale.

Sulla base del programma di fabbricazione gli organi di controllo svolgono controlli in loco frequenti ed inopinati volti a verificare la rispondenza del prodotto a quanto previsto dalla relativa normativa comunitaria.

Gli organi di controllo verificano in particolare il rispetto del programma di fabbricazione e, attraverso l'esame dei registri e della documentazione commerciale e delle scorte materiali presenti nello stabilimento, la corretta corrispondenza tra le materie prime utilizzate e i quantitativi di burro ottenuti con particolare attenzione alla natura e all'origine delle materie prime utilizzate.

Deve essere altresì svolto un adeguato controllo sui processi di fabbricazione in corso.

I controlli sopra descritti sono completati dal prelievo di campioni di burro da sottoporre ad analisi presso laboratori di enti o organismi pubblici per verificare la rispondenza del burro alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 2991/94, nonché l'eventuale presenza di sostanze estranee con particolare riferimento alle materie grasse.

Le analisi sulla presenza di materie grasse estranee può essere estesa, se del caso, anche alle materie prime.

Oltre alle analisi che forniscono direttamente indicazioni sulla rispondenza del burro alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 2991/94 (quali tenore di umidità, percentuale di materia grassa) che devono essere effettuate con una adeguata frequenza, possono essere eseguite anche altre analisi quali: acidità, numero di perossidi ed esame organolettico.

Tali analisi costituiscono un valido complemento per valutare i procedimenti di fabbricazione, la natura della materia prima utilizzata e la qualità del prodotto.

Nel caso in cui i risultati analitici positivi non siano direttamente utilizzabili per sollevare contestazioni circostanziate, questi consentono, comunque, valutazioni sull'opportunità di intensificare i controlli o di eseguire ulteriori analisi.

Si ritiene opportuno precisare che non necessariamente, su tutte le partite, devono essere effettuate tutte le analisi.

Sulla base dei volumi di burro prodotto, dell'affidabilità dell'impresa, della provenienza della materia prima, della destinazione del prodotto finito, del tipo di lavorazione effettuata, l'organo di controllo stabilisce la frequenza dei controlli e dell'esecuzione delle analisi.

In ogni caso tutte le partite, o frazioni di partite, devono essere teoricamente assoggettabili a controllo inopinato e ad analisi, fermo restando l'obbligo di eseguire un controllo in loco almeno ogni ventotto giorni di fabbricazione e comunque almeno una volta ogni sei mesi.

Per ogni controllo effettuato deve essere redatto un apposito verbale dal quale risultino tutte le operazioni svolte e il periodo intercorso dall'ultimo controllo.

Qualora sia necessario estendere i controlli al di fuori del proprio territorio di competenza gli organi di controllo competenti si avvalgono della collaborazione di altri organi di controllo regionali e, ove necessario, di altri organismi di controllo.

In caso di sospetti sulla regolarità delle operazioni di fabbricazione o confezionamento del burro tradizionale l'organo di controllo informa il competente ufficio dell'Ispettorato centrale repressione frodi e se del caso, gli altri organismi di controllo competenti in materia di produzione e commercializzazione delle sostanze alimentari.

Allo scopo di agevolare l'eventuale espletamento di ulteriori controlli in fase di produzione e al fine di garantire un efficace controllo anche nella fase di commercializzazione l'A.I.M.A. comunica tempestivamente agli assessorati regionali all'agricoltura e agli assessorati regionali alla sanità interessati nonché all'Ispettorato centrale repressione frodi e al comando N.A.S. - Nuclei antisofisticazione e sanità, l'elenco degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'art. 3, par. 1, del regolamento (CE) n. 454/95, indicando gli estremi per l'identificazione della ditta e per l'individuazione dell'ubicazione degli stabilimenti.

L'elenco di cui sopra è aggiornato attraverso la comunicazione di tutte le ulteriori autorizzazioni rilasciate nonché di tutte le sospensioni e revoche adottate in applicazione del regolamento (CE) n. 454/95.

Il Ministro: PINTO

Registrata alla Corte dei conti l'11 maggio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 149

98A4403

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione pensionati della consistenza organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in Roma.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 1998, annotato dall'ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 17 aprile 1998 al n. 500/I, è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione pensionati della consistenza organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con sede in Roma, costituita con rogito notaio Innocenzo Migliori di Roma in data 15 ottobre 1993, rep. n. 38756/5170, ed è stato approvato lo statuto allegato al suddetto rogito che fa parte integrante del decreto 17 marzo 1998.

98A4412

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della nuova lista di riferimento delle classi farmacologiche di agenti e metodi doping, emendamento adottato dal gruppo di vigilanza mediante una procedura di voto per corrispondenza il 28 febbraio 1998, nel quadro della convenzione antidoping, aperta alla firma a Strasburgo il 16 novembre 1989.

Si riporta qui di seguito, in lingua francese, con traduzione non ufficiale in lingua italiana il testo della nuova lista di riferimento delle classi farmacologiche di agenti e metodi doping, emendamento adottato dal gruppo di vigilanza mediante una procedura di voto per corrispondenza il 28 febbraio 1998, nel quadro della convenzione antidoping, nel quadro della convenzione antidoping, aperta alla firma a Strasburgo il 16 novembre 1989 (la cui ratifica è stata autorizzata con legge 29 novembre 1995, n. 522, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287, supplemento ordinario, del 9 dicembre 1995).

Il sunnominato emendamento è entrato in vigore il 15 marzo 1998.

Annexe à la lettre JJ4030C
du 16 mars 1998

AMENDEMENT A L'ANNEXE[1]
adopté par le Groupe de suivi
par procédure de vote par correspondance
(28 février 1998)

NOUVELLE LISTE DES CLASSES DE SUBSTANCES INTERDITES ET METHODES INTERDITES

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : 15 MARS 1998

I. CLASSES DE SUBSTANCES INTERDITES

A. Stimulants
B. Narcotiques
C. Agents anabolisants
D. Diurétiques
E. Hormones peptidiques et glycoprotéiniques et analogues

II. METHODES INTERDITES

A. Dopage sanguin
B. Manipulation pharmacologique, chimique ou physique

III. CLASSES DE SUBSTANCES SOUMISES A CERTAINES RESTRICTIONS

A. Alcool
B. Marijuana
C. Anesthésiques locaux
D. Corticostéroïdes
E. Bêta-bloquants

[1] Amendements antérieurs le 1er septembre 1990, le 24 janvier 1992, le 1er août 1993, le 1er juillet 1996 et le 1er juillet 1997.

I. CLASSES DE SUBSTANCES INTERDITES

Les substances interdites sont réparties dans les classes suivantes:

A. Stimulants
B. Narcotiques
C. Agents anabolisants
D. Diurétiques
E. Hormones peptidiques et glycoprotéiniques et analogues

Aucune des substances appartenant aux classes interdites ne peut être utilisée même si elle n'est pas citée en exemple. C'est la raison pour laquelle l'expression «et substances apparentées» est introduite. Cette expression fait référence aux substances qui sont apparentées à la classe en question par leurs effets pharmacologiques et/ou leur structure chimique.

A. *Stimulants*

Les substances interdites appartenant à la classe (A) comprennent les exemples suivants:

amineptine, amiphénazole, amphétamines, bromantan, caféine*, carphédon, cocaïne, éphédrines**, fencamfamine, mésocarbe, pentétrazol, pipradol, salbutamol***, salmétérol***, terbutaline***, et substances apparentées.

* Pour la caféine la définition d'un résultat positif dépend de la concentration de caféine dans l'urine. La concentration dans l'urine ne peut dépasser 12 microgrammes par millilitre.

** Pour l'éphédrine, la cathine et la méthyléphédrine, une concentration dans l'urine de 5 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif. Pour la phénilpropanolamine et la pseudoéphédrine, une concentration de 10 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif. Si plus d'une de ces substances est présente, les quantités devront être additionnées, et si la somme dépasse 10 microgrammes par millilitre, l'échantillon sera considéré comme positif.

*** Substance autorisée par inhalation uniquement lorsque son utilisation est déclarée par écrit à l'autorité médicale compétente par un médecin d'équipe ou un pneumologue.

NOTE: Toutes les préparations des dérivés de l'imidazole sont acceptables en application locale, par exemple l'oxymétazoline. Les vasoconstricteurs (par exemple, l'adrénaline) peuvent être administrés avec des agents anesthésiques locaux. Les préparations à usage locales (par exemple nasales et ophtalmologiques) de phenyléphrine sont autorisées.

B. *Narcotiques*

Les substances interdites appartenant à la classe (B) comprennent les exemples suivants:

dextromoramide, diamorphine (héroïne), méthadone, morphine, pentazocine, péthidine, et substances apparentées.

NOTE: La codéine, le dextrométhorphan, le dextropropoxyphène, la dihydrocodéine, le diphénoxylate, l'éthylmorphine, la pholcodine et le propoxyphène sont autorisés.

C. ***Agents anabolisants***

La classe des anabolisants comprend 1) les stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) et
2) les bêta-2 agonistes.

Les substances interdites appartenant à la classe (C) comprennent les exemples suivants:

1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)

androstènedione, clostébol, déhydroépiandrostérone (DHEA), fluoxymestérone, métandiénone, méténolone, nandrolone, oxandrolone, stanozolol, testostérone*, et substances apparentées.

* La présence d'un rapport de testostérone (T)-épitestostérone (E) supérieur à six (6) dans l'urine d'un concurrent constitue une infraction à moins qu'il ne soit évident que ce rapport est dû à une condition physiologique ou pathologique, p. ex. une excrétion basse d'épitestostérone, une production androgène d'une tumeur ou des déficiences d'enzymes.

Dans le cas d'un rapport T/E supérieur à 6, il est obligatoire d'effectuer un examen sous la direction de l'autorité médicale compétente avant qu'un échantillon ne soit déclaré positif. Un rapport complet sera rédigé, qui comprendra un examen de tests précédents et ultérieurs ainsi que les résultats des tests endocriniens. Si les tests précédents ne sont pas disponibles, l'athlète subira un contrôle sans annonce préalable au moins une fois par mois durant trois mois. Le résultat de ces examens sera inclus dans le rapport. A défaut de collaboration, il en résultera une déclaration d'échantillon positif.

2. Bêta-2 agonistes

Lorsqu'ils sont administrés de façon systématique, les bêta-2 agonistes peuvent avoir de puissants effets anabolisants.

clenbutérol, fénotérol, salbutamol, salmétérol, terbutaline, et substances apparentées

D. ***Diurétiques***

Les substances interdites appartenant à la classe (D) comprennent les exemples suivants:

acétazolamide, acide étacrynique, bumétanide, chlortalidone, furosémide, hydrochlorothiazide, mannitol*, mersalyl, spironolactone, triamtérène, et substances apparentées.

* Substance interdite si administrée par injection intraveineuse.

E. ***Hormones peptidiques et glycoprotéiniques et analogues***

Les substances interdites appartenant à la classe (E) comprennent les exemples suivants:

1. Gonadotrophine chorionique (hCG - gonadotrophine chorionique humaine);
2. Corticotrophine (ACTH);
3. Hormone de croissance (hGH, somatotrophine);

Tous les facteurs de libération respectifs (et leurs analogues) des substances susmentionnées sont également interdits.

4. Erythropoïétine (EPO).

II. METHODES INTERDITES

Les méthodes suivantes sont interdites:

Dopage sanguin

Le dopage sanguin est l'administration de sang, de globules rouges ou de produits apparentés à un athlète. Cette procédure peut être précédée d'une prise de sang sur l'athlète qui continue ensuite son entraînement dans un état d'insuffisance sanguine.

Manipulation pharmacologique, chimique ou physique

La manipulation pharmacologique, chimique ou physique est l'usage de substances et de méthodes qui modifient, tentent de modifier ou risquent raisonnablement de modifier l'intégrité et la validité des échantillons d'urine utilisés lors des contrôles de dopage, parmi lesquelles figurent entre autres la cathétérisation, la substitution et/ou l'altération des urines, l'inhibition de l'excrétion rénale, notamment par le probénécide et ses composés apparentés, et la modification des mesures de la testostérone et de l'épitestostérone, notamment par l'administration d'épitestostérone* et de bromantan.

* une concentration d'épitestostérone dans l'urine supérieur à 200 nanogrammes par millilitre devra faire l'objet d'un examen identique à celui prévu à l'article I.C. (1).

La réussite ou l'échec de l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite n'est pas essentielle. Il suffit que l'on ait utilisé ou tenté d'utiliser ladite substance ou méthode pour que l'infraction soit considérée comme consommée.

III. CLASSES DE SUBSTANCES SOUMISES A CERTAINES RESTRICTIONS

A. *Alcool*

En accord avec les Fédérations Internationales de sports et les autorités responsables, des tests peuvent être effectués pour l'éthanol. Les résultats peuvent entraîner des sanctions.

B. *Marijuana*

En accord avec les Fédérations Internationales de sports et les autorités responsables, des tests peuvent être effectués pour les composants du cannabis (tels que la marijuana et le haschich). Les résultats peuvent entraîner des sanctions.

C. *Anesthésiques locaux*

L'injection d'anesthésiques locaux est autorisée aux conditions suivantes:

a) la bupivacaïne, la lidocaïne, la mepivacaïne, la procaïne, etc., peuvent être utilisées mais pas la cocaïne. Des agents vasoconstricteurs (par exemple adrénaline) peuvent être utilisés en conjonction avec des anesthésiques locaux;

b) ne pratiquer que des injections locales ou intra-articulaires ;

c) uniquement lorsque l'application est médicalement justifiée.

En accord avec les Fédérations Internationales de sports et les autorités responsables, il pourra s'avérer nécessaire de notifier l'usage autorisé d'anesthésiques locaux sauf en cas d'application dentaire. Le dossier incluant le diagnostic, la dose et la méthode d'administration doit être soumis par écrit à l'autorité médicale compétente avant la compétition ou immédiatement après l'injection si la substance a été administrée durant la compétition.

D. *Corticostéroïdes*

L'usage des corticostéroïdes est interdit, si ce n'est:

A. en application locale (anale, auriculaire, dermatologique, nasale ou ophtalmologique) mais non par voie rectale;
B. par inhalation;
C. par injection intra-articulaire ou locale.

Une notification obligatoire des athlètes demandant, durant la compétition, des corticostéroïdes par inhalation pour le traitement de l'asthme a été introduite. Tout médecin d'équipe qui désire administrer des corticostéroïdes par injection locale ou intra-articulaire, ou par inhalation, à un concurrent doit le notifier par écrit avant la compétition à l'autorité médicale compétente.

E. *Bêta-bloquants*

Les bêta-bloquants comprennent les exemples suivants:

acébutolol, alprénolol, aténolol, labélatol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, propranolol, sotalol, et substances apparentées.

En accord avec le règlement des Fédérations Internationales de sports, des tests seront effectués dans certains sports, à la discrétion des autorités responsables. Les résultats peuvent entraîner des sanctions.

RÉSUMÉ DES RÈGLES DU C.I.O. CONCERNANT LES SUBSTANCES QUI NÉCESSITENT UNE NOTIFICATION ÉCRITE DE LA PART D'UN MÉDECIN

SUBSTANCES	INTERDITES	AUTORISÉES AVEC NOTIFICATION	AUTORISÉES SANS NOTIFICATION
Certains bêta-agonistes*	- par voie orale - par injection systémique	- par inhalation	
Corticostéroides	- par voie orale - par injection systémique - par voie rectale	- par inhalation - par injection locale - par injection intra-articulaire	- en application locale (anale, auriculaire, dermatologique, nasale ou ophtalmique)
Anesthésiques locaux**	- par injection systémique		- en application dentaire - par injection locale*** - par injection intra-articulaire***

* le salbutamol, le salmétérol, la terbutaline; tous les autres bêta-agonistes sont interdits.

** à l'exception de la cocaïne qui est interdite.

*** en accord avec certaines Fédérations Internationales de sports, une notification peut s'avérer nécessaire dans certains sports.

CONCENTRATION DE CERTAINES SUBSTANCES DANS L'URINE QUI DOIVENT ÊTRE COMMUNIQUÉES PAR LES LABORATOIRES ACCRÉDITÉS PAR LE C.I.O.

Cathine	> 5 microgrammes / millilitre
Ephédrine	> 5 microgrammes / millilitre
Epitestostérone	> 200 nanogrammes / millilitre
Méthyléphédrine	> 5 microgrammes / millilitre
Morphine	> 1 microgramme / millilitre
Phénylpropanolamine	> 10 microgrammes / millilitre
Pseudoéphédrine	> 10 microgrammes / millilitre
Rapport T/E	> 6

LISTE D'EXEMPLES DE SUBSTANCES INTERDITES

ATTENTION:

Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive des substances interdites. De nombreuses substances qui ne sont pas répertoriées dans cette liste sont considérées comme interdites sous l'appellation "substances apparentées".

Il est vivement recommandé à tous les athlètes de n'absorber que des médicaments prescrits par un médecin et de s'assurer qu'ils ne contiennent que des substances qui ne sont pas interdites [par la commission médicale du C.I.O. ou] par les autorités responsables.

Lorsqu'un athlète doit subir un contrôle de dopage, il est essentiel que tous les médicaments et produits pris ou administrés au cours des trois jours précédents soient consignés dans le procès-verbal officiel de contrôle de dopage.

STIMULANTS:

amineptine, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, bambutérol, bromantan, caféine, carphédon, cathine, cocaïne, cropropamide, crotétamide, éphédrine, étamivan, étilamfétamine, étiléfrine, fencamfamine,* fénétylline, fenfluramine, formotérol, heptaminol, méthylènedioxyamphétamine, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine, méthoxyphénamine, méthyléphédrine, méthylphénidate, nicéthamide, norfenfluramine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazol, phendimétrazine, phentermine, phénylpropanolamine, pholédrine, pipradol, prolintane, propylhexédrine, pseudoéphédrine, reprotérol, salbutamol, salmétérol, sélégiline, strychnine, terbutaline.

NARCOTIQUES:

dextromoramide, diamorphine (héroïne), hydrocodone, méthadone, morphine, pentazocine, péthidine.

AGENTS ANABOLISANTS:

androstènedione, bambutérol, boldénone, clenbutérol, clostébol, danazol, déhydrochlorméthyltestostérone, déhydroépiandrostérone (DHEA), dihydrotestostérone, drostanolone, fénotérol, fluoxymestérone, formébolone, formotérol, gestrinone, mestérolone, métandiénone, méténolone, méthandriol, méthyltestostérone, mibolérone, nandrolone, noréthandrolone, oxandrolone, oxymestérone, oxymétholone, reprotérol, salbutamol, salmétérol, stanozolol, terbutaline, testostérone, trenbolone,

DIURETIQUES:

acétazolamide, acide étacrynique, bendrofluméthiazide, bumétanide, canrénone, chlortalidone, furosémide, hydrochlorothiazide, indapamide, mannitol, mersalyl, spironolactone, triamtérène.

AGENTS MASQUANTS:

bromantan, épitestostérone, probénécide.

HORMONES PEPTIDIQUES:

ACTH, érythropoïétine (EPO), hCG, hGH.

BETA-BLOQUANTS:

acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, labétalol, métoprolol, nadodol, oxprénolol, propranolol, sotalol.

Annesso alla lettera JJ4030C
del 16 marzo 1998

EMENDAMENTO ALL'ANNESSO[1]
adottato dal Gruppo di vigilanza
mediante une procedura di voto per corrispondenza
(28 febbraio 1998)

NUOVA LISTA DI CLASSI DI
SOSTANZE DI MATERIE VIETATE E METODI VIETATI

DATA DI ENTRATA IN VIGORE: 15 MARZO 1998

I. CLASSI DI SOSTANZE VIETATE

A. Stimolanti
B. Narcotici
C. Agenti anabolizzanti
D. Diuretici
E. Ormoni peptidici e glicoproteidi e affini

II. METODI VIETATI

A. Emotrasfusione illecita
B. Manipolazione farmacologica, chimica o fisica

III. CLASSI DI SOSTANZE SOTTOPOSTE A DETERMINATE RESTRIZIONI

A. Alcool
B. Marijuana
C. Anestetici locali
D. Corticosteroidi
E. Beta bloccanti.

[1] Emendamenti precedenti: 1 settembre 1990, 24 gennaio 1992, 1 agosto 1993, 1 luglio 1996 e 1 luglio 1997.

I. CLASSI DI SOSTANZE VIETATE

Le sostanze vietate sono suddivise nelle seguenti classi:
A. Stimolanti
B. Narcotici
C. Agenti anabolizzanti
D. Diuretici
E. Ormoni peptidici e glicoproteidi e affini

Nessuna delle materie appartenenti alle categorie vietate può essere utilizzata, anche se non é citata a titolo di esempio. Per tale motivo é prevista l'espressione <<e sostanze affini>>. Tale espressione fa riferimento alle sostanze affini alla classe in oggetto in virtù dei loro effetti farmacologici e/o della loro struttura chimica.

A. Stimolanti

Le sostanze vietate appartenenti alla classe (A) comprendono i seguenti esempi:

amineptina,amifenazolo,anfetamine,bromantan,caffeina*,carfedone,cocaina,efedrina**,
fencamfamina, mesocarb,pentetrazolo, pipadrolo, salbutamolo***, salmeterolo *** , terbutalina***, e sostanze affini.

* Per la caffeina, la definizione di risultato positivo dipende dalla concentrazione di caffeina nell'urina. La concentrazione nell'urina non può superare 12 microgrammi per millilitro.

** Per l'efedrina , la catina e la metilefedrina, la concentrazione nell'urina di 5 microgrammi per millilitro é considerata risultato positivo. Per la fenilpropanolammina et la pseudoefedrina, una concentrazione di 10 microgrammi per millilitro é considerata come risultato positivo. Se più di una di queste sostanze é presente, le quantità dovranno essere addizionate e se la somma supera 10 microgrammi per millilitro, il campione sarà considerato positivo.

*** Sostanza autorizzata per inalazione unicamente se il suo uso é dichiarato per iscritto all'autorità medica competente da un medico di squadra o da uno pneumologo.

NOTA: Tutti i preparati dei derivati dell' imidazolo sono accettabili in applicazione locale, ad esempio l'ossimetazolina. I vasocostrittori (ad esempio l'adrenalina) possono essere amministrati con agenti anestetici locali. Sono autorizzati i preparati ad uso locale (ad esempio nasale ed oftalmologico) di fenilefrina.

B. Narcotici

Le sostanze vietate appartenenti alla Classe (B) comprendono i seguenti esempi:
dextromoramide, diamorfina (eroina), metadone, morfina, pentazocina, petidina e sostanze affini.

NOTA. Sono autorizzati: codeina, dextrometorfano, dextroproposifene, diidrocodeina, difenossilato, etilmorfina, folcodina e proposifene.

C. Agenti anabolizzanti

La classe degli anabolizzanti comprende:

1) gli steroidi anabolizzanti androgeni (SAA) e

2) i beta-2 agonisti.

Le sostanze vietate appartenenti alla Classe (C) comprendono i seguenti esempi:

1. Steroidi anabolizzanti androgeni (SAA)

androstenedione, clostebol, deidroepiandrosterone (DHEA), fluossimesterone, metandienone, metenolone,nandrolone,ossandrolone, stanozololo, testosterone*, e sostanze affini.

* La presenza di un rapporto di testosterone (T)-epitestosterone(E) maggiore di sei (6) nell'urina di un concorrente costituisce reato, a meno che non sia evidente che tale rapporto é dovuto ad una condizione fisiologica o patologica, ad es. una bassa escrezione di epitestosterone, la produzione androgena di un tumore o una deficienza di enzimi.

Nel caso di un rapporto T/E maggiore di 6, é obbligatorio lo svolgimento di un esame medico sotto la direzione dell'autorità medica competente prima di dichiarare che un campione é positivo. Dovrà essere elaborato un rapporto completo, comprendente una valutazione di precedenti ed ulteriori analisi, come pure i risultati di indagini endocrine. Se sono disponibili le analisi precedenti, l'atleta subirà un controllo senza preavviso almeno una volta al mese per tre mesi. Il risultato di questi esami sarà incluso nel rapporto. In mancanza di collaborazione, risulterà una dichiarazione di campione positivo.

2. Beta-2 agonisti

Se sono somministrati in modo sistematico, i beta-2 agonisti possono avere potenti effetti anabolizzanti.

clenbuterolo, fenoterolo, salbutamolo, salmeterolo, terbutalina e sostanze affini.

D. Diuretici

Le sostanze vietate appartenenti alla classe (D) comprendono i seguenti esempi:

acetazolamide, acido etacrinico, bumetanide, clortalidone, furosemide, idroclorotiazide, mannitolo*, mersalil, spironolactone, triamterene, e sostanze affini.

* sostanza vietata se somministrata con iniezione intravenosa.

E. Ormoni peptidici e glicoproteidi e analoghi

Le sostanze vietate appartenenti alla classe (E) comprendono i seguenti esempi:

1. Gonadotropina corionica (h.CG. - gonadotropina corionica umana)
2. Corticotropina (ACTH)
3. Ormone della crescita (hGH, somatotropina)

Sono proibiti anche tutti i rispettivi fattori di liiberazione (e loro analoghi) delle sostanze suddette.

4. Eritropoietina (EPO).

II. METODI VIETATI

Sono proibiti i seguenti metodi:

Emotrasfusione illecita (doping del sangue)

L'emotrasfusione consiste nella somministrazione ad un atleta, di sangue, globuli rossi o prodotti affini. Tale pratica può essere preceduta dal prelievo di sangue da un atleta il quale continua ad allenarsi in questo stato di deplezione sanguigna.

Manipolazione farmacologia, chimica o fisica

La manipolazione farmacologica, chimica o fisica consiste nell'uso di sostanze e di metodi che modificano, tentano di modificare o sono in grado di modificare l'integrità e la validità dei campioni di urina utilizzati per i controlli antidoping, fra i quali figurano tra l'altro la cateterizzazione, la sostituzione o alterazione delle urine, l'inibizione dell'escrezione renale, in modo particolare per mezzo del probenecid e suoi composti affini, e la modificazione delle misure del testosterone e dell'epitestosterone, in modo particolare con l'amministrazione di epitestosterone * e di bromantan.

* una concentrazione di epitestosterone nell'urina superiore a 200 nanogrammi per millilitro dovrà essere oggetto di un esame identico a quello previsto all'articolo I.C.(1).

Il buon esito o l'insuccesso dell'uso di una sostanza di un metodo vietato non é essenziale, in quanto il solo uso o tentativo di uso della predetta sostanza è considerato reato.

III. CLASSI DI SOSTANZE SOGGETTE A DETERMINATE RESTRIZIONI D'USO

A. *Alcool*

Di comune accordo con le Federazioni internazionali di sport e le autorità responsabili possono essere effettuati dei controlli per l'etanolo. I risultati possono comportare delle sanzioni.

B. *Marijuana*

Di comune accordo con le Federazioni internazionali di sport e le autorità responsabili possono essere effettuati controlli per i componenti della canapa indiana (come marijuana e hashish). I risultati possono dar luogo a sanzioni.

C. *Anestetici locali*

L'uso di anestetici locali iniettabili é consentito alle seguenti condizioni:

a) che vengano utilizzate bupivacaina, lidocaina, mepivacaina, procaina ,ecc. ma non cocaina. Insieme agli anestetici locali, possono essere utilizzati agenti vaso-costrittori (per es. adrenalina);

b) che siano somministrate soltanto iniezioni locali o intra-articolari;

d) soltanto quando esista una giustificazione medica.

Di comune accordo con le Federazioni Internazionali di sport e le autorità responsabili potrebbe risultare necessario di notificare l'uso autorizzato di anestetici locali salvo in caso di applicazione odontoiatrica. La scheda medica, comprendente la diagnosi la dose e la via di somministrazione dovrà essere comunicata per iscritto all'autorità medica competente prima della gara o immediatamente dopo l'iniezione se la sostanza é stata somministrata durante la gara.

D. *Corticosteroidi*

L'uso dei corticosteroidi é proibito, ad eccezione:

A. del loro uso locale (anale, otoiatrico,dermatologico, nasale o oftalmologico) ma non per via rettale;

B. per via d'inalazione;

C. con iniezioni intra-articolari o locali.

E' prevista la notifica obbligatoria degli atleti che richiedono durante la gara , dei corticosteroidi per via d'inalazione per il trattamento dell'asma. Qualunque medico di squadra che intenda somministrare corticosteroidi per mezzo di iniezione locale o intra-articolare o per inalazione ad un concorrente, deve notificarlo per iscritto prima della competizione all'autorità medica competente.

E. Beta-bloccanti

I beta-bloccanti comprendono i seguenti esempi:

acebutololo, alprenololo, atenololo, labetalolo, metoprololo, nadololo, osprenololo, propanololo, sotalolo e sostanze affini

In conformità al regolamento delle Federazioni internazionali di sport , saranno effettuati dei controlli per alcune discipline sportive, a discrezione delle autorità responsabili. I risultati possono dar luogo a sanzioni.

RIASSUNTO DELLE REGOLE DEL C.I.O RELATIVE ALLE SOSTANZE CHE NECESSITANO DI UNA NOTIFICA SCRITTA DA PARTE DI UN MEDICO

Sostanze	Vietate	Autorizzate con notifica	Autorizzate senza notifica
Alcuni beta-agonisti*	- per via orale - per iniezione sistemica	-per inalazione	
Corticosteroidi-	- per via orale - per iniezione sistemica - per via rettale	-per inalazione -per iniezione locale - per iniezione intra-articolare	- per applicazione locale (anale, otoiatrica, dermatologica, nasale, o oftalmologica),
Anestetici locali **	- per iniezione sistemica		- per applicazione odontoiatrica - per iniezione locale*** - per iniezione intra-articolare***

* Il salbutamolo, il salmeterolo, la terbutalina; tutti gli altri beta-agonisti sono vietati.
** ad eccezione della cocaina che é vietata.
*** di comune accordo con alcune Federazioni internazionali di sport, una notifica può risultare necessaria per alcune discipline sportive.

CONCENTRAZIONE DI DETERMINATE SOSTANZE NELL'URINA CHE DEVONO ESSERE COMUNICATE DAI LABORATORI ABILITATI DAL C.I.O.

Catina	> 5 microgrammi/millilitro
Efedrina	> 5 microgrammi/millilitro
Epitestosterone	> 200 nanogrammi /millilitro
Metilefedrina	> 5 microgrammi/millilitro
Morfina	> 1 microgrammo/millilitro
Fenilpropanolammina	> 10 microgrammi/millilitro
Pseudoefedrina	> 10 microgrami /millilitro
Rapporto T/E	> 6

LISTA DI ESEMPI DI SOSTANZE VIETATE

AVVERTENZA:

Non si tratta di una lista esauriente di sostanze vietate. Numerose sostanze non repertoriate in questa lista sono considerate vietate e recano la dicitura <<sostanze affini>>.

Si raccomanda vivamente a tutti gli atleti di assumere solo medicine prescritte da un medico e di accertarsi che contengano unicamente sostanze non vietate [dalla Commissione medica del C.I.O. o] dalle autorità responsabili.

Se un atleta deve subire un controllo antidoping, é essenziale che tutte le medicine e prodotti assunti o somministrati durante i tre giorni precedenti, siano registrati nel processo verbale ufficiale del controllo anti-doping.

STIMOLANTI

amineptina, amfepramone, amifenazolo, amfetamina, bambuterolo, bromantan, caffeina, carfedone, catina, cocaina, cropropamide, crotetamide, efedrina, etamivan, etilamfetamina, etilefrina, fencamfamina, fenetillina, fenfluramina, formoterolo, eptaminolo, metilenediossiamfetamina, mefenorex, mefentermina, mesocarb, metamfetamina, metossifenamina, metilefedrina, metilfenidato, niketamide, norfenfluramina, paraidrossiamfetamina, pemolina, pentetrazolo, fendimetrazina, fentermina, fenilpropanolammina, foledrina, pipradolo, prolintano, propilesedrina, pseudoefedrina, reproterolo, salbutamolo, salmeterolo, selegilina, stricnina, terbutalina.

NARCOTICI

dextromoramide, diamorfina (eroina), idrocodone, metadone, morfina, pentazocina, petidina.

AGENTI ANABOLIZZANTI

androstenedione, bambuterolo, boldenone, clenbuterolo,clostebol, danazolo, deidroclormetiltestosterone, deidro-epiandrosterone (DHEA), diidrotestosterone, drostanolone, fenoterolo, fluossimesterone, formebolone, formoterolo, gestrinone, mesterolone, metandienone, metenolone, metandriolo, metiltestosterone, mibolerone, nandrolone, noretandrolone, ossandrolone, ossimesterone, ossimetolone, reproterolo, salbutamolo, salmeterolo, stanozololo, terbutalina, testosterone, trenbolone.

DIURETICI

acetozolamide, acido etacrinico, bendroflumetiazide, bumetanide, canrenone, clortalidone, furosemide, idroclorotiazide, indapamide, mannitolo, mersalil, spironolactone, triamterene

AGENTI SCHERMANTI

bromantan, epitestosterone, probenecid.

ORMONI PEPTIDICI

ACTH, eritropoietina(EPO), hCG, hGH.

BETA-BLOCCANTI

acetobutololo, alprenolo, atenololo, betaxololo, bisoprololo, bunololo, labetalolo, metoprololo, nadololo, ossiprenololo, propanololo, sotalolo.

98A4404

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 20 maggio 1998 è stato revocato il decreto ministeriale 14 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile, nella parte che disponeva il trasferimento del notaio Miccoli Mario alla sede di Campiglia Marittima distretto notarile di Livorno.

98A4413

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 26 maggio 1998

Dollaro USA	1746,16
ECU	1941,56
Marco tedesco	986,03
Franco francese	294,02
Lira sterlina	2854,62
Fiorino olandese	874,92
Franco belga	47,801
Peseta spagnola	11,605
Corona danese	258,90
Lira irlandese	2482,86
Dracma greca	5,755
Escudo portoghese	9,628
Dollaro canadese	1202,59
Yen giapponese	12,681
Franco svizzero	1185,44
Scellino austriaco	140,13
Corona norvegese	233,69
Corona svedese	225,86
Marco finlandese	324,41
Dollaro australiano	1086,98

98A4512

Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca di credito cooperativo Forum di Bracigliano - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Bracigliano.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del 22 aprile 1998, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria alla Banca di credito cooperativo Forum di Bracigliano - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bracigliano (Salerno) e ha posto la medesima in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

98A4409

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione alla denominazione sociale della società «Cofid Italia S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», in Padova

Con decreto ministeriale 14 maggio 1998 il decreto interministeriale 6 maggio 1983, con il quale la società «Cofid - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», con sede in Padova, è stata autorizzata all'esercizio delle attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende ai sensi delle norme sopra citate, modificato in data 4 febbraio 1985 e 30 gennaio 1995 per quanto riguarda la denominazione sociale e la forma giuridica, assumendo la denominazione di «Cofid Italia S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», è ulteriormente modificato per quanto riguarda la denominazione sociale e la forma giuridica variate in «Cofid Italia società a responsabilità limitata - Società fiduciaria e di revisione», con decorrenza 20 ottobre 1997.

98A4407

Aumento del deposito cauzionale del Consorzio agrario provinciale di Bologna, in Bologna

Con decreto ministeriale 22 aprile 1998 è stato elevato a lire 50 milioni il deposito cauzionale del Consorzio agrario provinciale di Bologna, con sede in Bologna, via Enrico Mattei, 6.

98A4408

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione per il recupero e la valorizzazione della memoria storica del campo di Fossoli», in Carpi.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1998, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 16 aprile 1998, al n. 133, alla «Fondazione per il recupero e la valorizzazione della memoria storica del campo di Fossoli», con sede in Carpi, è stata riconosciuta la personalità giuridica e ne è stato approvato il relativo statuto.

98A4405

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto storico lucchese - Centro internazionale di studi, in Lucca

Con decreto ministeriale 21 marzo 1998, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 16 aprile 1998, al n. 132, all'Istituto storico lucchese - Centro internazionale di studi, con sede in Lucca, è stata riconosciuta la personalità giuridica e ne è stato approvato il relativo statuto.

98A4406

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo del Medio Potentino - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Pignola.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 30 aprile 1998, ha nominato il dott. Alessandro Grange commissario liquidatore ed i signori avv. Giovanni Blasi, dott. Lanfranco Mencarelli, prof. Salvatore Sarcone componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo del Medio Potentino - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale nel comune di Pignola (Potenza), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 30 aprile 1998.

98A4410

Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca di credito cooperativo del Medio Potentino - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Vietri di Potenza.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del 30 aprile 1998, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria alla Banca di credito cooperativo del Medio Potentino - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Vietri di Potenza (Potenza), già in amministrazione straordinaria, e ha posto la medesima in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

98A4411

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero per le politiche agricole 24 febbraio 1998 concernente: «Iscrizione di varietà di specie agrarie nei registri delle varietà dei prodotti sementieri». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 24 marzo 1998).

Nel decreto citato in epigrafe riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 29, seconda colonna, sotto la colonna «specie e varietà», dove è scritto: «*Dilingo*», leggasi: «*Diligo*».

98A4433

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500